

MASSIMILIANO BASSETTI - SERENA SALGARI

GIAN MARIA VARANINI

I DIPLOMI IMPERIALI
NELL'ARCHIVIO COMUNALE
DI LAZISE



ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCO FONTANA
LAZISE 2016

SOMMARIO

Saggio introduttivo di GIAN MARIA VARANINI

I diplomi imperiali per Lazise e la loro tradizione documentaria 15

I diplomi di MASSIMILIANO BASSETTI e SERENA SALGARI

Breve guida alla consultazione 41

1. Ottone IV

1210 luglio 2, Fornovo 59

2. Federico I

1184 o 1185 ottobre 28, San Zeno 64

3. Enrico IV

1077, Verona 69

4. Ottone II

983 maggio 7, Verona 74

I DIPLOMI
di MASSIMILIANO BASSETTI e SERENA SALGARI

A Massimiliano Bassetti si deve la redazione del testo *Breve guida alla consultazione*.

A Serena Salgari si deve la revisione delle trascrizioni dei testi latini dei quattro diplomi e l'approntamento delle relative traduzioni.

BREVE GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

1. *Una scienza per i documenti*

Le poche pagine che seguono si prefiggono, nelle intenzioni di chi le ha redatte, uno scopo modesto e sussidiario. Guidare il lettore (e soprattutto quello più sprovvisto della strumentazione erudita) dentro il meccanismo dei documenti di cui, qui di seguito, si pubblicano, nell'ordine, le riproduzioni fotografiche, i testi in latino e le loro traduzioni in italiano. Si dànno, dunque, per acquisite le informazioni fornite dal saggio di Gian Maria Varanini, che apre questo volume e con il quale sono meticolosamente puntualizzate (con l'aiuto di una brillante disamina della letteratura critica disponibile) le circostanze nelle quali i nostri documenti, per come conservati, hanno visto la luce e sono giunti sino a noi.

Tanto interpretativo e critico si vorrà giudicare il contributo di Varanini, quanto piana e descrittiva si dovrà riconoscere questa breve guida. Col che, tuttavia, il lettore non pensi a un eccessivo e autoassolutorio sminuirsi. Descrivere un documento, sia esso antico o medievale (ma non farebbero eccezione quelli d'età moderna o quelli che ancora oggi, tutti i giorni, inconsapevolmente richiediamo e conserviamo per la nostra vita quotidiana), è un'operazione complessa. Aiutano a portarla a termine le prescrizioni di una disciplina attualissima, per vivacità di dibattito e contributo alle conoscenze storiche, ma che deve origine e nome a un oscuro monaco benedettino francese del Seicento: la diplomatica. Dom Jean Mabillon, poligrafo infaticabile, dava alle stampe nel 1681 l'opera che gli avrebbe garantito grato e imperituro ricordo presso gli storici di ogni epoca e latitudine. I sei libri del suo *De re diplomatica*, tirati all'asciutto dalla polemica contingente che li aveva mossi, costituirono il primo tentativo di distinguere scientificamente le varie categorie di documenti e di prenderne in considerazione gli elementi estrinseci e intrinseci suscettibili di valutazione critica. Sembrerà niente, detto così di passaggio, al lettore di oggi, ma si trattò di una vera rivoluzione copernicana nel modo di fare la storia-con-i-documenti. Un grande storico come Marc Bloch, impegnato a illustrare una poi celebre *Apologia della storia (o Mestiere di storico)*, non poté mancare di indicare in quel

1681 «[u]na gran data in verità nella storia dello spirito umano»; la ragione era presto detta: «[l]a critica dei documenti d'archivio fu definitivamente fondata». Detto in breve, ciò che spinse Mabillon a scrivere quell'opera monumentale (e i molti altri che, dopo di lui e nella sua scia, ne scrissero di sempre meno monumentali e sempre più raffinate) era la possibilità di trovare «veri ac falsi discrimen in vetustis membranis», ovvero quel vaglio sicuro capace di separare, come il grano dal loglio, i documenti originali e autentici (per usare il termine corretto) da quelli falsi. In fin dei conti, era (ed è) davvero tutto qui: elaborare gli strumenti per individuare quel labile confine che, se non fosse per la concretezza fisica delle carte d'archivio, sarebbe materia di teologia e non di storia.

Si badi, però. I concetti di *autentico* e di *falso* di cui parlava Mabillon (e di cui, con lui e dopo di lui, parlano i diplomatisti) hanno poco a che vedere con i fatti e sono concetti propri della diplomazia, diversi dagli omologhi concetti che usano gli storici. Gli *originali*, in questo senso e a norma di manuale, non fanno problema: sono i documenti fatti per diretta volontà degli autori e pervenutici nella materia e nella forma genuine in cui furono effettivamente emessi. Per i falsi il problema si pone eccome e a quest'altezza il lessico (e il punto d'osservazione) del diplomatista e quello dello storico divergono. Va da sé: un documento è falso *storicamente*, quando il contenuto e le informazioni che esso trasmette non sono conformi alla verità dei fatti. Quel medesimo documento, tuttavia, se ne è legittima la provenienza (ovvero l'autore, il mittente, per capirci) e se ne sono legittime e congrue le forme, sarà da giudicarsi *diplomatisticamente* genuino e autentico. In diplomazia, invece, si considera falso quel documento che, per usare le parole di Harry Bresslau «vuol parere ciò che non è». Il lettore avrà capito che questo documento, diplomatisticamente falso, può anche, incidentalmente, trasmettere il ricordo di fatti *storicamente* veri. È il caso, ad esempio, dei varî tentativi di rappresentare un documento autentico perduto o di convalidare, nelle forme di una testimonianza con valore legale, un fatto storico realmente accaduto. Si tratta di una netta minoranza di casi, però: la regola generale è che i falsi si creino «ex malo dolo» - per dirla con Mabillon -, e cioè con intenzioni sostanzialmente fraudolente e per mistificare fatti e azioni con valore giuridico. I falsi, in fine dei conti, «falsi nascono e falsi rimangono» (secondo l'icastica formula di Cesare Paoli). [L'atteggiamento piano e ingenuo qui assunto come schermo retorico non può, tuttavia, impedirci dal ravvisare in questa posizione di Paoli un estremismo nell'asse della critica formale al documento e, al tempo stesso, di rammentare come il concetto di falso sia altresì «una di quelle determinazioni giuridiche assoggettata al mutare della sua rilevanza penale e alle modalità della sua descrizione negli ordinamenti storici individuati»].

Questi discorsetti, banali e poco meno che manualistici, servono allo scopo che qui ci siamo prefissi: scendere nel "particolare" attrezzati, prima, di qualche idea "generale". Tra queste idee generali, servirà tenerne da parte un'altra che discende da quelle ora dette: se la diplomazia ha per oggetto lo studio critico del documento, così da poter determinare il valore di esso quale testimonianza storica, quello studio critico si esercita, prima ancora che sul contenuto, sulla forma del documento. S'intende con poco sforzo, del resto, come le nozioni di *autentico* e *falso* siano determinate da un diverso dosaggio nell'interazione tra i due ingredienti fondamentali del documento: contenuto, appunto, e

forma. Nel documento autentico - ragionando per pure astrazioni - quei due ingredienti convergono (e convengono) al massimo grado; in quello falso (col che si potrà intendere sia falsificato, sia interpolato, che sembrano - ma non sono - la stessa cosa) contenuto e forma dissonano e producono un effetto cacofonico: sta al diplomatista scomporlo e ricomporlo in una ricostruzione del processo di documentazione, che fa leva, appunto, sulla verifica dell'aderenza delle forme di essa alla prassi richiesta in un dato ambiente per quel determinato tipo di documento. (Il che, va da sé, reca un ulteriore e anche più vitale contributo agli studi storici in senso lato, fornendo informazioni dettagliate sul funzionamento degli ordinamenti e degli istituti da cui quella documentazione promana).

Va conteggiato, per dirla tutta, un punto intermedio tra i due estremi rappresentati dall'autentico e dal falso nella dialettica tra forma e contenuto del documento. Questo punto intermedio, in verità, più che un punto è una galassia. La galassia delle copie di documenti è, infatti, responsabile della trasmissione della più gran parte della documentazione giunta fino a noi. Cosa sia e a cosa serva una copia è facile a intuirsi: le copie servono a riprodurre originali esistenti (quale che sia la ragione, per lo più del tutto legittima, dell'operazione) o a sostituirsi a originali perduti. Se nessun sospetto possono destare le cosiddette copie autografe, in quanto realizzate dallo stesso scrivente del documento autentico, le copie autentiche, le copie semplici e perfino le copie imitative sono i sorvegliati speciali del diplomatista. La loro credibilità (e dunque la loro ammissibilità alla riflessione dello storico) sarà tanto maggiore quanto meglio ne riuscirà provata (o almeno arguita) secondo il vaglio del diplomatista la loro effettiva conformità agli originali. Che questa galassia stia a mezza via, quanto a dialettica contenuto/forma, tra la categoria di autentico e quella di falso è di per sé evidente. La dissonanza tra forma e contenuto nelle copie è, infatti, dichiarata e tenuta in piena vista dalla mediazione del notaio (o dei notai) che si incarica(no) dell'operazione di copiatura e (in casi specifici) di controllo del risultato e di autenticazione del nuovo documento. L'analisi del diplomatista, qui, incontra le categorie del filologo in un'interazione feconda che ha dato ottimi frutti, ma che qui non serve neanche richiamare. Serve, invece, evidenziare come la struttura della copia sia un ideale cavallo-di-Troia per ospitare delle falsificazioni. È evidentemente più semplice inventare un documento e dichiararlo trascritto da un originale perduto rispetto all'alternativa di realizzare un falso che, presentato con l'imitazione pedissequa dei caratteri estrinseci presunti (la materia su cui è redatto il testo, la scrittura con cui è realizzato e le decorazioni che lo solennizzano, i sigilli), possa essere preso per autentico. Il giudizio sulla genuinità delle copie, dunque, deve far leva principalmente sulla critica storica e letteraria, cui, tuttavia, la diplomatica potrà contribuire con lo studio dei caratteri intrinseci di quel particolare documento, come il formulario, i modi della tradizione e l'autorità dei redattori, se ovviamente noti.

Per una disciplina in cui la forma è - per come sino a qui argomentato - sostanza, una delle fondamentali classificazioni del documento (di cui ci serviremo tra breve) non può che far leva, appunto, sulle forme. È pressoché secolare il dibattito tra gli studiosi circa il modo più conveniente per circoscrivere la categoria del documento *pubblico*, rispetto a quella del documento *privato*. Da ultimo, è stato proprio il ricorso alla forma,

come emergenza più strettamente connessa al modo di emissione del documento, a offrire una soluzione più o meno condivisa. È dunque in ordine a una distinzione formale e genetica che si dice pubblico il documento rilasciato da una *cancelleria*, l'ufficio - ove più ove meno strutturato - «in cui si svolgono tutte le pratiche inerenti all'emanazione dei documenti di pubbliche autorità». Sarebbe, dunque, questo ufficio (che prende il nome dal *cancellarius* d'età romana, l'autorevole funzionario di stato a guardia delle transenne poste nei tribunali tra pubblico e addetti all'amministrazione della giustizia) a elaborare e a materializzare le forme solenni tipiche del documento sovrano che, tautologicamente, si dirà anche cancelleresco. La categoria del documento privato si ricava in negativo: è quello redatto al di fuori di quell'ufficio di cancelleria e, di conseguenza, privo dei relativi caratteri distintivi.

2. I diplomi per Lazise

Così messe un po' di carte in tavola, disponiamo di qualche criterio per orientarci tra i quattro documenti qui presentati. In primo luogo, essi sono tutti documenti pubblici e dunque (nel senso qui detto) tutti realizzati da cancellerie e nel rispetto di formalità proprie di questi uffici altamente specializzati. Uno solo di essi, tuttavia, si offre in forme che paiono (ma solo dubitativamente e in via d'ipotesi) riducibili alla categoria di originale: si tratta del più recente, datato al 2 luglio del 1210 (qui n. 1), rilasciato dall'ufficio di cancelleria dell'imperatore Ottone IV, mentre tutta la corte imperiale era acuartierata a Fornovo. È questo, dunque, il solo documento di cui sia possibile considerare tanto le formalità estrinseche (fisiche e materiali, per capirci), quanto quelle intrinseche (legate, dunque, al formulario scelto per redigerne il testo, alla congruità degli elementi di datazione e al contesto storico in generale) per dedurne la genuinità come originale.

I due documenti a monte di questo (qui nn. 2 e 3) si dichiarano emessi uno in Verona dalla cancelleria imperiale di Enrico IV nel 1077 e l'altro da San Zeno di Verona dalla cancelleria dell'imperatore Federico I nel 1184. Essi, tuttavia, non sono trasmessi dai rispettivi originali, ma da due copie. Copie dichiarate o, come si dovrà dire meglio, autentiche, redatte, in un periodo imprecisabile tra 1197 e 1198, durante la podesteria veronese del conte piacentino Guelfo da San Martino. A guidare il complesso meccanismo di redazione delle copie, per sua esplicita dichiarazione, è un fuoriclasse, il notaio di nomina imperiale *Bonifatius*. Costui, però - come si dirà meglio -, non agisce in forza della *publica fides* che ha meritato di per sé in quanto notaio di sacro palazzo, ma nelle anche più prestigiose vesti di esponente di una cancelleria, quella - nascente o appena nata - del comune di Verona.

Il documento più risalente tra quelli qui riprodotti (n. 4) venne emesso, in Verona, dalla cancelleria dell'imperatore Ottone II il 7 maggio del 983. Questo documento, la cui importanza solo in parte consiste nell'essere il problematico capostipite da cui dipendono gli altri tre, si è tuttavia conservato grazie alla trascrizione in due copie in registro assai tarde: una, oggi a Venezia, e l'altra, ora a Verona, databili entrambe alla metà del XVII secolo.

I documenti pubblici che abbiamo così passati in rassegna sono comunemente detti

diplomi. Questo termine, tuttavia, ebbe corso principalmente nell'antichità romana: germogliato dal greco διπλόω, il sostantivo alludeva ai dittici di tavolette cerate nei quali si scrivevano alcuni tipi di documenti del senato e, poi, dell'imperatore, come ad esempio quelli concessi ai veterani posti in congedo (lo *ius connubii* e lo *ius civitatis*). Di qui la parola "diploma" fu recuperata, per compiaciuto gusto antiquario, in età umanistica e trasmessa all'erudizione sei- e settecentesca. Nel medioevo la prassi giuridica non conobbe quest'uso e gli preferì, invece, i termini *privilegium* o *praeceptum* per indicare, appunto, la concessione o la conferma di esenzioni, diritti e possedimenti, oppure gli ordini esecutivi della volontà sovrana. *Praeceptum*, in particolare, era usato per intendere ogni ordine che muoveva «de verbo regis», sia in forma diretta, sia attraverso i suoi ufficiali, tanto a voce, quanto in forma scritta. Per questa caratteristica, a questo tipo di documenti era attribuito valore giuridico sia dispositivo (tale, dunque, da determinare attivamente un diritto, un'esenzione o un possedimento), sia probatorio (capace, dunque, di costituire, perfino in sede di giudizio, una "prova sempiterna" dei suddetti diritti, esenzioni e possedimenti). Il *praeceptum*, insomma, è il campione dei documenti; la madre e il padre di tutta la documentazione tardoantica e medievale. Il che dovrebbe mostrare a sufficienza per quale ragione a questi documenti i beneficiari tenessero in modo così speciale da adottare tutte le cautele necessarie per conservarne (e, se possibile, ampliarne e prolungarne) la validità.

Nel caso che qui ci occupa sono quattro sovrani, titolari in modi e per tempi diversi della corona imperiale tra la fine del X secolo e il principio del XIII, a dirigere altrettanti *precepta* alla comunità degli *homines fideles* di Lazise. Questi diplomi, pertanto, non solo istituivano diritti ed esenzioni inalienabili (se non a rischio di violare la volontà del sovrano e di incorrere nella sua sanzione), ma nel farlo consolidavano *ipso facto* i beneficiari - con la significativa eccezione di Ottone II, come si vedrà - in una sia pur vaga fisionomia istituzionale: la comunità delle persone residenti in quel luogo e di quelle che in quello stesso luogo avrebbero risieduto nel progresso del tempo. Che una collettività potesse vedersi riconosciuta dalla massima autorità civile una qualche funzione pubblica è fatto piuttosto comune per i secoli XII e XIII, ma del tutto notevole e significativo per l'XI (e, sia pure con le riserve qui oltre illustrate, per il X). Le pagine di Gian Maria Varanini che aprono questo volume colgono nella giusta misura come la vicenda documentaria di Lazise partecipi (illuminandolo, ma certamente non inaugurandolo) al lungo processo di formazione del Comune medievale italiano e alla lenta enucleazione della sua giurisdizione (di schietta matrice notarile) rispetto al tradizionale filone del diritto pubblico. Non mette conto, invece, sottolineare oltre le distorsioni prospettive che in una dimensione storiografica municipale questa circostanza documentaria ha saputo alimentare.

3. *Il diploma di Ottone II: un capostipite riluttante*

Questi quattro *praecepta*, dunque, solo apparentemente si corrispondono nel contenuto e nei destinatari, poiché ben più significative sono le discontinuità tra essi che è opportuno mostrare sin d'ora. Una inoppugnabile parentela corre, infatti, tra i nn. 1, 2 e 3

(ovvero tra i diplomi di Ottone IV, di Federico I e di Enrico IV). Tutti e tre sono, infatti, indirizzati a un gruppo di abitanti di Lazise, i quali ricevono i benefici concessi dall'imperatore per conto di tutta la collettività che essi stanno, in qualche modo, a rappresentare. In ciascuno dei tre documenti questo aspetto è chiarito senza ambiguità: la rappresentanza degli abitanti è costituita da «fidelibus nostris» (è probabilmente il gruppo che prende l'iniziativa di rivolgersi al sovrano per averne protezione e vantaggi, in cambio di fedeltà, secondo una prassi che può ricomprendersi nella categoria diplomatica della *petitio*), ma il *praeceptum* è in realtà rivolto «omnibus in eodem loco nunc et in futurum habitantibus» (così i nn. 1 e 2) ovvero «illis illorumque successoribus in ipsa villa pro tempore habitantibus» (così il n. 3), cioè a tutti coloro che allora (nel momento della concessione) abitavano e a coloro che in futuro avrebbero abitato quel luogo. Rispetto a questo comune comportamento, da cui discende il riconoscimento "pubblico" della collettività lazisiense, il diploma di Ottone II (n. 4) mostra di regolarsi ben altrimenti. Beneficiari delle concessioni del sovrano sono infatti «quibusdam hominibus in terra et castro Lacisii morantibus» («certi uomini che abitano nel territorio e nel castello di Lazise») e solo loro. A rimuovere ogni dubbio rispetto all'incertezza gettata da quell'aggettivo dimostrativo indefinito «quibusdam», il *praeceptum* ricorda, scartando con abituale incongruità al nominativo, i nomi dei diciotto uomini cui espressamente esso si indirizzava: Manfredo, Cuprando, Adelberto, Pietro, Guitelao, Adelmario, Gandino, Galverto, Eginolfo, Simperto, il prete Gisemberto, Lazzaro, Pozzolo, Ragnito, Arderico, Condiuto, Amelfredo ed Eristiario. Nessun esplicito riferimento, dunque, si trova alla collettività di cui essi sarebbero rappresentanza. Nemmeno più oltre, là dove si ribadisce che il trasferimento dei diritti dall'imperatore ai beneficiari è tale «ut habeant et teneant firmumque possideant ipsi et eorum heredes et successores in perpetuum»: ove gli «ipsi» sono i diciotto summenzionati e a essi (e solo a essi) vanno riferiti gli «heredes» che, in quanto tali, sono destinati a succedere loro (e in questo sono, dunque, anche «successores») nel godimento dei diritti erogati dal *praeceptum* imperiale. La collettività di Lazise, pertanto, non è mai esplicitamente evocata dal documento sovrano: non compare e, dunque, non può considerarsi destinataria del dispositivo. Vi è, invece, un intraprendente gruppo (lo si potrebbe definire *élite*, anche se non *cittadina* nel senso proprio) con evidenti ambizioni egemoniche, che si può identificare con "i liberi del re", di cui ha parlato Giovanni Tabacco. Questo gruppo non è individuato con il consueto attributo sostantivato di «fideles», tuttavia a garanzia della ventura fedeltà di esso all'imperatore spende la propria parola di mediatore un tale Riprando, questo sì detto «nostri fidelis».

Che questo *praeceptum* intendesse consolidare una cerchia di fedeli rappresentanti dell'imperatore, impegnati nell'attuazione dei progetti del governo centrale in un orizzonte di decentramento amministrativo, resta provato dall'oggetto stesso delle concessioni erogate (secondo punto di discontinuità tra i quattro diplomi). A questo gruppo è, infatti, concesso il diritto di riscuotere tutte le imposte indirette (in denaro o in natura) gravanti sulle merci e sui beni di consumo in transito (il teloneo per i dazi di confine, il ripatico per i dazi portuali di scalo e di approdo, il *passagium* per quelli di puro transito) e le tasse sul pescato pertinenti al territorio, al castello e al porto di riferimento su quella

sponda del Garda (ricordato significativamente, in prospettiva imperiale, come «lacu nostro Benaco»). Ai diciotto beneficiari era altresì concesso di riscuotere imposte dirette: tutti gli «homines Longobardorum» (probabilmente il riferimento alla *Langobardia* è a questa altezza geografico piuttosto che giuridico) in transito dovevano versare due soldi imperiali. Dagli «hominibus cum rebus» (si potrà immaginare soprattutto mercanti) di passaggio per il territorio potevano, invece, essere esatti i dazi specifici dovuti dai *mercatores*: la *curaria* e la *mensuratura*. Figura ancora come una concessione - essendo in realtà una compensazione in uscita del saldo sin qui positivo in entrata - la possibilità di fortificare e dotare delle necessarie strutture difensive («munimina et merulos», appunto: cortine e mura merlate) il *castrum* e, più genericamente, le sponde del lago e le zone del territorio che potevano averne più bisogno di altre. Il *praeceptum* ottoniano, insomma, mentre ci offre un limpido esempio di continuità fra comunità di villaggio e comunità di castello nel secolo dell'incastellamento, immortalava come intenzione sovrana una banale partita di giro. Individuato un ceto dirigente locale in grado di sostenere compiti di governo (e in quanto tale svincolato dalla giurisdizione degli ufficiali regi), a esso venivano forniti gli strumenti amministrativi per finanziare la fortificazione di un tratto cruciale della costa orientale del Garda e di un *castrum* che sarebbero divenuti, da quel momento in poi, un sicuro avamposto, una fedele roccaforte imperiale. Il tenore del documento è assai preciso nel segnalare il trasferimento, la delega di prerogative fiscali di stretta pertinenza imperiale in favore di un gruppo funzionariale definito e determinato da quella stessa delega: «et a nostro iure et dominio in eorum ius et dominium omnino transfundimus et delegamus et concedimus». Oggetto di questo trasferimento, oltre ai diritti di esazione fiscale, anche una specifica giurisdizione sulla zona di pesca del lago. Dopo il diploma di Ottone II, insomma, sarebbe stata quella *élite* - in luogo dell'imperatore, ma in realtà in sua implicita rappresentanza - ad autorizzare le attività di pesca in quella riserva.

4. Da Enrico IV a Ottone IV

Rispetto all'articolato meccanismo della concessione di questo *praeceptum*, i restanti tre diplomi replicano, pressoché senza varianti, il dispositivo inaugurato dalla cancelleria di Enrico IV. Come per il documento di Ottone II (e, in verità, secondo una prassi corrente), anche stavolta è un *fidelis* dell'imperatore, un tale Turrisingo (probabilmente veronese e appartenente alla stessa famiglia capitaneale del Turrisingo che sarebbe stato conte di Garda alla metà del XII secolo) a fare da mediatore perché «quidam pauperes homines piscatores» di Lazise potessero rivolgersi alla «clementia» del sovrano. (Segnale di passaggio come la formula «pauperes piscatores» non vada presa alla lettera se, tra essi, finiscono incongruamente menzionati, oltre a sedici laici di condizione imprecisata, anche due diaconi, Lazzaro e Dionigi - quest'ultimo detto per di più «nobilis» -, e l'arciprete Tottone). Alle «dignis petitionibus» di questi «fideles» l'imperatore corrispose assegnando alla comunità dimorante in Lazise un ampio ventaglio di esenzioni fiscali contro le quali nessun funzionario pubblico (ricordati in ordine d'importanza: vesco-

vo, duca, marchese, conte, visconte, gastaldo, decano, sculdascio) avrebbe potuto agire. I lazisiensi (tutti gli abitanti di Lazise, dunque, presenti e futuri) venivano esentati dal pagamento del teloneo e del ripatico in qualunque luogo del regno. Dal pagamento delle imposte indirette sulle merci, che alcuni loro concittadini, solo un secolo prima, erano stati incaricati di esigere, gli uomini di Lazise, in viaggio con i propri beni, erano ora esentati. Come pure erano esonerati dal corrispondere alle varie autorità competenti gli altri carichi fiscali in natura o in specie di *corvée* («angaria aut vectigalia»): vino al tempo della vendemmia, legna al tempo della cesura dei boschi, una quota del pescato, servizi di guardia («waitam») ovvero le altre forme di prestazione d'opera imposte soprattutto ai lavoratori agricoli. L'unica eccezione a queste ampie esenzioni perteneva all'amministrazione della giustizia del sovrano: tre volte all'anno i cittadini di Lazise avrebbero dovuto mettere a disposizione il necessario per l'insediamento del tribunale del re, ovvero della massima corte di giustizia disponibile al sistema giudiziario medievale («excepto placitum nostrum tribus in anno vicibus custodire»). Tra le concessioni vere e proprie Enrico IV aggiungeva ancora la facoltà di pescare in tutto lo specchio d'acqua del Garda, nonché la possibilità di navigarlo (e di approdare) senza limitazioni e obbligo di dazi. Era altresì concessa ai «pauperes piscatores» di Lazise la selva di Lugana (si ricorderà come selve e foreste fossero il cespite più consistente del demanio, ovvero del *fiscus* soggetto direttamente all'imperatore o al re per scopi pubblici, fin tanto che le risorse da esse rese disponibili entrarono stabilmente nell'ambito giuridico dei *bona communia*). Di questa selva il testo del documento ricorda minuziosamente i cinque punti topografici tra i quali si distendevano i confini. Il confine settentrionale si estendeva (da Ovest verso Est) da Cencenigo (o Zenzenigo, probabilmente assai a ridosso della costa meridionale del Garda, vicino a Rivoltella) sino a Marzago, località poco a Sud di Peschiera, sulla sponda sinistra del Mincio (oggi sponda veneta, per intenderci); il confine meridionale procedeva (sempre muovendo da Occidente a Oriente) da Solferino fino a Valeggio sul Mincio, transitando, con ampio sfondamento meridionale, per Volta Mantovana. Conseguente allo sfruttamento di questa *silva* era l'autorizzazione ad andare a e tornare da Valeggio senza alcun onere (e, probabilmente, dovevano esservene connessi all'attraversamento del Mincio).

Rispetto a questo pacchetto di concessioni, inaugurato da Enrico IV in significativa discontinuità con quello di Ottone II, i *praecepta* di Federico I e di Ottone IV si limitarono ad operare dal punto di vista sostanziale delle mere conferme. I testi relativi, del resto, lo suggeriscono piuttosto chiaramente: nel n. 2, Federico I si diceva «pie sequentes vestigia predecessoris nostri beate recordationis Heinrici tertii Romanorum regis augusti», mentre nel n. 1 Ottone IV includeva anche lo stesso Federico I tra i predecessori che ne avevano ispirato l'azione, «pie sequentes vestigia predecessorum nostrorum beate recordationis Henrici tertii et Federici Romanorum regum augustorum». Funzionava così, più o meno. I «fideles homines de Lagisio», forti di un rapporto di favore già stabilito tra la loro comunità e la corona imperiale dal diploma di Enrico IV, si presentavano al nuovo sovrano in carica senza bisogno di mediatori: era il *praeceptum* stesso il loro mediatore. Ed era questo che, recato fisicamente al cospetto del re, veniva preso in carico dalla cancelleria del sovrano che, su quella base, produceva un diploma autentico, con

tanto di sigillo e di tutti i dispositivi necessari a fare da *munimen* a quella autenticità. Ne riusciva un diploma nuovo nella forma, solo rinnovato nella sostanza. Il gioco di sponda era riuscito ai lazisiensi due volte (stando a quanto ci è conservato), dopo la pietra di fondazione posta da Enrico IV: la prima con un grande sovrano, quanto mai bisognoso di avamposti fedeli nel Regno italico, la seconda con un imperatore dalla fragile, stumentale ed eterodiretta autorità, che trovava in ogni *petitio* rivoltagli un inatteso riconoscimento del proprio ruolo istituzionale. Con la fine del Cento, del resto, il quadro istituzionale della *Iudiciaria Gardensis* era profondamente mutato nel rapporto con il nascente comune di Verona. Le varie fazioni potevano sempre ricorrere all'Impero, coinvolgerlo o esserne coinvolte, ma il cuore della vita politica era ormai stabilmente la comunità cittadina. Dello spostamento di questo asse istituzionale sono una prova piuttosto impressionistica le due comuni cornici documentarie entro cui sono pervenuti i testi dei diplomi nn. 2 e 3. Fittizio o meno che sia il pretesto che esse riferiscono, il meccanismo istituzionale che le determinò è piuttosto nitido. Tra 1197 e 1198 i lazisiensi avevano depositato - si direbbe spontaneamente - i *praecepta* in originale di Enrico IV (di più di un secolo precedente) e di Federico I (emesso da poco più di dieci anni) nell'archivio del comune di Verona retto dal podestà Guelfo di San Martino. Dovette trattarsi, probabilmente, di un atto dovuto, essendo ormai Lazise stata acquisita nel 1193 dal comune veronese, assieme al distretto gardesano e alle stesse rocche di Garda e Rivoli. Sfortuna (o sapiente casualità) volle che entrambi i diplomi finissero privati dei rispettivi sigilli, ovvero della principale sorgente della loro autenticità e della garanzia di aderenza alla volontà del sovrano il cui nome campeggiava sui sigilli stessi. Quello del diploma di Federico I «cum cera et serico» (ovvero un sigillo pendente di cera trattenuto alla pergamena da un cordino di fili di seta) era stato «furtive abscissum» (e cioè staccato di nascosto), mentre quello del diploma di Enrico IV, «cereum», era stato «furtive a privilegio avulsum et laniatum» (poiché si trattava di un sigillo di cera aderente alla pergamena - come di fatto è la gran parte dei sigilli nei diplomi enriciani conservati -, era stato scalzato dal supporto, sempre di nascosto, e nell'operazione si era spezzato). Nonostante i documenti fossero affidati «in custodia meorum officiorum» (è il conte Guelfo che parla in prima persona), il danno era ormai fatto e il colpevole irrintracciabile. Così privati dei sigilli, quei diplomi erano inservibili per lo scopo loro affidato. Del caso vengono investiti tutti i funzionari di qualche rilievo della podesteria di Guelfo: i suoi fidati assessori di Piacenza, Saraceno e Prete, i giudici Corradino da Illasi, Giovanni Spiciani, Iacobino da Roverchiara, Nicola dal Verme, e i consulenti in tema di giustizia Alberto Sordo, Nicola di Enrico Balbo, Bernardo degli Avvocati, Sigenfredo di Guarniero Bruno, Ravano delle Carceri, Gandolino di Castelnuovo, Guivino Papa, Fino e Bonincontro di Enrico *de Algo*. Si risolse di *insinuare* le copie dei due diplomi, ovvero di farle autenticare dalla cancelleria comunale attraverso l'opera dei due notai Bonifacio ed Adamo, nonché di dotarle del «sigillo civitatis Veronę», così che ciascuna di quelle due copie «firmius credatur et illi certissima et plenissima fides ab omnibus habeatur». La soluzione adottata, oltre a risolvere con piena soddisfazione dei lazisiensi il caso del «misterioso» depotenziamento dei *praecepta* tenuti in custodia, offriva pubblicamente anche la prova estrema e una sonora rivendicazione del

fatto che ormai la giurisdizione comunale poteva rivaleggiare (e anche sopravanzare per creatività) con l'autorità imperiale.

Simile sorte, del resto, era toccata al diploma di Ottone II, riemerso in molte materializzazioni tra XII e XVII secolo, come ricostruito, nelle pagine qui premesse, da Gian Maria Varanini. Insinuato una prima volta, nel 1190-1191, dalla cancelleria di Enrico, conte di Garda, e una seconda volta (sulla base di questa copia intermedia) dalla cancelleria del comune di Verona nel 1270, è di quest'ultima incarnazione del diploma che rendono ragione le due copie secentesche anche qui riprodotte.

5. Tra copie e originali: anatomia dei documenti

In questo turbinare di copie e atteso come vero quanto detto poco sopra, più di uno spiraglio del dubbio dovrebbe aprirsi a chi legga circa la genuinità quanto meno dei documenti nn. 2-4. Manuale alla mano, tuttavia, la stretta aderenza formale dei testi di tutti i diplomi al formulario previsto dalle rispettive cancellerie per i caratteri intrinseci del documento consente di fugare almeno i dubbi circa le sempre possibili manomissioni, almeno quelle più grossolane e rudimentali. Non solo, dunque, l'ideale ripartizione del documento tra *protocollo* (dal greco *πρωτόκολλον*, ovvero la prima *plagula*, la prima striscia del rotolo di papiro, per indicare la sezione iniziale del documento), *testo* ed *escatocollo* (*ἔσχατόκολλον*, l'ultima *plagula* del rotolo di papiro, e dunque la sezione finale del documento) è rispettata, ma ne sono osservate anche le più minute partizioni interne.

5.1. Il protocollo

Apri i documenti la dovuta invocazione verbale, indirizzata alla Trinità. In almeno due casi (nn. 1 e 2) questa invocazione era accompagnata dal suo corrispettivo simbolico, espresso da quel che resta del monogramma IC per «Iesus Christus»: una C ricca di quelle alterazioni ornamentali, al cui cospetto il lessicografo Papias proruppe nella sgo-menta definizione: «litteram quamlibet circumdatam serpentibus». Segue l'*intitulatio* del documento, ovvero l'enunciazione del nome, dei titoli e delle qualità del sovrano da cui origina la documentazione, completata dalla *formula humilitatis*, qui invariabilmente «divina favente clementia». Merita segnalazione, quanto a questo punto, il fatto che il n. 3 intitoli il documento con «Heinricus tercius», malgrado esso vada assegnato al sovrano che i manuali di storia medievale conoscono come Enrico IV di Franconia (quello, per capirci, dell'umiliazione di Canossa e della lotta per le investiture). Si tratta, tuttavia, di un comportamento affatto normale per alcune delle cancellerie di cui il sovrano si servì. Questo Enrico, infatti, è quarto come *rex*, ma solo terzo come imperatore, poiché il suo predecessore Enrico I di Sassonia, detto l'Uccellatore, non si cinse mai della corona imperiale. È così sbrigata la sezione del protocollo, che per essere davvero etimologicamente tale doveva essere contenuta nella sola prima riga del documento, resa di norma più visibile e solenne dall'essere realizzata con artificiose (e difficilmente leggibili) lettere

allungate, che per questo si dicono *elongatae* (nella nostra trascrizione sono racchiuse tra i segni convenzionali ¶¶). Avviene così anche nei documenti nn. 1-3, ma soltanto il primo dei tre, l'originale, riesce nel compito di far cadere il protocollo nella prima riga; i restanti due, copie autentiche di mano del notaio *Bonifatius*, includono nella prima riga (e nel trattamento allungato delle lettere) anche l'inizio del testo vero e proprio del documento.

5.2. *Il testo*

Questo si inaugura, nel rispetto dei principi della retorica tardo-antica, con un preambolo (tecnicamente dovrebbe dirsi *arenga*), nel quale, con sentenze, proverbi e talvolta con la citazione di passi biblici, si manifestava il principio etico, giuridico o politico da cui l'atto discendeva. I documenti più antichi (nn. 3 e 4) sono accomunati da un'arenga stringata e incalzante circa i doveri eutassici legati al servizio imperiale (comincia «*Si dignis nostrorum fidelium petitionibus*» e finisce «*minime diffidimus*»), mentre i più recenti (nn. 1 e 2) offrono un ampio giro di frase circa la necessità per l'imperatore di riconoscere ragioni e diritti di ciascuno dei propri sudditi e garantire la difesa dei deboli dalle sopraffazioni dei forti (comincia «*Officium est imperialis sollertie*» e finisce «*quandoque inferiores opprimere*»). Segue la *notificatio*, ovvero la formula dichiarativa con la quale si chiarisce che tutti gli interessati devono essere a conoscenza del contenuto dispositivo del documento, introdotta da una congiunzione conclusiva che la lega anche sintatticamente all'arenga. Anche nella scelta formulare per questa sezione si produce un apparentamento tra i documenti più antichi contro i due più recenti: nn. 1 e 2 «*Ea propter rationabiliter et pie... notum facimus universis fidelibus presentibus et futuris*» *contra* nn. 3 e 4 «*Quocirca omnium sanctae Dei ecclesiae fidelium praesentium ac futurorum noverit industria*». La *notificatio* introduce, quindi, alla parte espositiva del documento (la *narratio*) tramite congiunzioni dichiarative (nn. 1 e 2 «*quod*», nn. 3 e 4 «*qualiter*») che introducono le circostanze materiali che hanno mosso l'autore della documentazione (il sovrano) a compiere l'azione giuridica. Solo nei due documenti più antichi, di nuovo accomunati in questo aspetto formulare, compare il riferimento all'*intercessio* («*interventu ac petitione*», in 3 «*Turisendi*», in 4 «*Riprandi*»). Si arriva, così, al nucleo del documento, alla parte dispositiva (o *dispositio*): è qui la dichiarazione dell'atto giuridico che si compie, di cui il documento stesso tramanda la testimonianza scritta. Sono i verbi dispositivi, qui univocamente espressi alla prima persona plurale del presente, a manifestare la natura giuridica dell'atto: «*concedimus*», «*largimur*» e «*donamus*», ma anche «*inhibemus*» (con una forma verbale coattiva per indicare l'esenzione), «*indulgemus*», «*perdonamus*» e, infine, «*adicimus*». Avvia alla chiusura del *testo* vero e proprio la *roboratio*, ovvero la dichiarazione delle formalità adottate per garantire l'autenticità dello scritto, e lo sigilla, infine, la *sanctio*, ovvero la minaccia di pena contro chi non ottemperi agli obblighi determinati dall'azione giuridica: una multa in lire auree (di solito esorbitante per essere simbolica nella sua efficacia), il cui importo avrebbe dovuto essere versato metà alla camera del tesoro (e dunque al fisco regio) e metà ai beneficiari delle concessioni. Anche a quest'altezza si verifica la solita polarizzazione formulare tra i documenti dei secoli X-XI e quelli dei

secoli XII-XIII, non solo nella scelta della formula, ma anche nella successione: i nn. 1 e 2 prevedono (con un sovrappiù di logica conseguente) l'ordine *corroboratio-sanctio* («Ut autem hec nostre largitionis auctoritas in perpetuum rata permaneat et illibata, presentem inde paginam conscribi iussimus et maiestatis nostre sigillo communiri» e «Si quis vero huic nostre auctoritatis edicto contraire attemptaverit vel predictos homines in his que a nostra largitate eis collata sunt molestare presumpserit, LX libras auri pro pena componat, quarum medietas camere imperiali reliqua vero iniuriam passis persolvatur»), mentre i nn. 3 e 4 adottano la successione *sanctio-corroboratio* («Si quis igitur huius nostri precepti violator extiterit, se compositurum auri optimi libras quadraginta [ma il n. 3 ha «centum»] medietatem camere nostre et medietatem hominibus predictis eorumque heredibus et successoribus» e «Quod ut verius credatur et diligentius ab omnibus observetur, manu propria corroborantes infra sigillo nostro sigillari iussimus»). Solo i due documenti più recenti, infine, recano la lista dei testimoni degli atti, introdotta dalla comune formula «huius rei testes sunt». Si tratta di liste dall'affidabilità prosopografica incostante e, talvolta, francamente discutibile (non di rado vi compaiono personaggi che al momento della redazione del documento avrebbero dovuto essere morti!). Ricorderemo tuttavia, al riguardo, con Cesare Paoli, che le testimonianze nei documenti regi esprimono più che altro il concetto politico del consenso e non quello della presenza effettiva dei consenzienti. Anche per questa ragione e spiegate per questa via le possibili anomalie, non vale lo sforzo il tentativo di verificare minuziosamente i nomi, il loro scambio e le varie corrottele che caratterizzano le liste dei nostri due documenti, globalmente composte da figure che furono davvero in rapporto con i due sovrani cui - volenti o nolenti - restano a esprimere il proprio consenso.

5.3. *L'escatocollo*

In tutti e quattro i diplomi l'escatocollo esordisce con la firma di mano dell'imperatore. Sia nell'originale (n. 1), sia nelle due copie (nn. 2 e 3), la formula che principia «Signum domini» è eseguita per ragioni di distinzione e di solennità con le *litterae elongatae* del protocollo ed è chiusa con il monogramma del sovrano (che, nel caso delle due *insinuationes*, appare imitato con scrupolo, mentre delle due copie secentesche che ci trasmettono il documento n. 4, solo quella veneziana tenta una rudimentale replica del *signum*). Non ci si deve ingannare: nemmeno in un originale genuino il complicato monogramma, quella vistosa figura di forma quadrata composta di lettere e linee di legamento che - individuate e ricomposte in un improbabile ordine conveniente - esprimevano non solo il nome dell'imperatore, ma anche la sua dignità e i suoi diversi regni, veniva davvero eseguito dalla mano del sovrano. Le lettere erano certamente dell'ufficiale di cancelleria responsabile del documento, come pure la più gran parte delle linee di collegamento. Una sola di queste, tuttavia, più caratteristica delle altre, veniva attribuita alla mano del re, che in tal modo testimoniava la sua diretta partecipazione all'atto del compiere e consegnare il diploma. Il solo *praeceptum* n. 1, in quanto originale, consentirebbe questo giochino enigmistico di riconoscimento, che volentieri lasciamo al lettore,

la cui pazienza (necessaria allo scopo) resta provata dall'aver perseverato nella lettura fin qua. Segue il monogramma dell'imperatore la formula di ricognizione (*recognitio*) della cancelleria. I diplomi solenni meritavano di norma la *recognitio*, ovvero la verifica di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del documento in forza delle quali esso poteva considerarsi perfezionato e, dunque, pronto per la consegna, da parte del capufficio di ogni cancelleria, l'*archicancellarius*. Capita così nel solo *praeceptum* n. 3, riscontrato da Gregorio, vescovo di Vercelli, ben attestato come cancelliere di Enrico IV. I restanti tre diplomi sono, invece, esplicitamente dichiarati come validati da ufficiali di cancelleria in luogo del titolare di quell'incarico. Va così per il n. 1, verificato da Corrado, vescovo di Spira, in luogo dell'arcicancelliere Tiderico, arcivescovo di Colonia (entrambi uomini della corte di Ottone IV, il secondo dei quali attivo anche per Federico II); per il n. 2, riscontrato da Goffredo, cancelliere del palazzo imperiale, in vece dell'arcicancelliere di Germania Corrado di Wittelsbach, arcivescovo di Magonza (fidatissimo uomo di Federico I che al soglio maguntino lo aveva imposto); e, infine, per il n. 4, approvato dal cancelliere Adelberto al posto dell'arcicancelliere per l'Italia Pietro, vescovo di Pavia (entrambi attestati da molti documenti nella cancelleria di Ottone II). Il *recognitor*, chiunque egli fosse, avrebbe dovuto redigere di pugno la formula e aggiungere un *signum* suo proprio (spesso un impasto di lettere e note tironiane, ovvero di quella scrittura stenografica caratteristica dei tecnici del diritto). Col XIII secolo, tuttavia, questa pratica autografica era caduta in disuso, la stessa *recognitio* essendo divenuta ormai poco meno che una finzione legale. Non stupisce, pertanto, e non costituisce ombra di sospetto il fatto che nel diploma n. 1 la formula di ricognizione sia redatta dallo stesso estensore dell'intero documento: era questa, ormai, la prassi corrente già alla fine del secolo XII. Ultima, ma delicatissima, sezione dell'escatocollo è la *datatio*, l'indicazione del tempo e del luogo in cui fu redatto il documento. Non pone problema l'indicazione del mese e del giorno, regolata in tutti i casi qui in oggetto secondo il sistema classico del calendario giuliano, in riferimento a tre punti fissi del mese: «kalendae» (primo giorno del mese), «nonae» (quinto giorno del mese, con l'eccezione di marzo, maggio, luglio e ottobre nei quali è il settimo) e «idus» (tredicesimo o quindicesimo giorno del mese). Meno piana è, di norma, l'indicazione dell'anno. Essendo numerosi i criteri impiegati dalle diverse cancellerie per riferirsi al medesimo anno (anno secondo lo stile dell'incarnazione di Cristo, con inizio al 25 marzo, anno di regno, anno di impero, numero indizionale, ovvero numero d'ordine in un ciclo quindicennale), non è infrequente che essi discordino e, per converso, la loro correttezza nel computo è una buona prova che sia il risultato del lavoro dei capaci cronografi di cancelleria. Va tutto liscio per il n. 1, poiché l'anno nello stile dell'incarnazione 1210, al 2 luglio (ovvero nel sesto giorno prima delle none di quel mese), corrisponde alla tredicesima indizione, al tredicesimo anno di regno di Ottone IV (eletto il 19 luglio 1198) e al suo primo anno di impero (essendo stato incoronato a Roma da Innocenzo III il 27 settembre 1209).

Più tribolato l'allineamento del n. 2. L'anno dell'incarnazione 1184, al 28 ottobre (ovvero il quinto giorno prima delle calende di novembre), corrisponde alla seconda indizione (e non alla terza, come dichiarato dal documento), al trentesimo anno d'impero (e

non al trentunesimo, poiché il Barbarossa è stato incoronato a Roma il 18 giugno 1155); l'unico elemento di datazione che concordi con l'anno dell'incarnazione 1184 è il riferimento al trentatreesimo anno di regno di Federico I, eletto re dei Romani e di Germania il 9 marzo del 1152. Si tratta di una discrepanza non sanabile, soprattutto al livello dell'erroneo scarto di due anni tra elezione a re e incoronazione imperiale dell'Hohenstaufen suggerito dalla *datatio* (che inclino a ritenere effetto di un errore di copia da parte dei responsabili della copia *insinuata*), poiché tra le due incoronazioni corrono in realtà tre anni, tre mesi e sei giorni. Se si concede che il criterio datante più rozzamente gestito dalle curie medievali sia quello relativo all'Era volgare, si può altresì formulare l'ipotesi (di discutibile plausibilità) che l'anno dell'incarnazione sia offerto non secondo lo stile fiorentino (il più comune), ma secondo lo stile pisano. Espresso secondo questo stile, dopo il 25 marzo, l'anno 1184 corrisponderebbe al 1185, con cui, dunque, concorderebbero sia la terza indizione, sia il trentunesimo anno d'impero. Ma non, ovviamente, quello di regno. Col che si è daccapo. La buona cautela impone all'editore di far figurare in testa alla propria edizione questa discrepanza e di metterla in piena vista, in attesa che qualcuno elabori una più soddisfacente ipotesi armonizzante.

Ancora qualche problema con i dati cronografici relativi al n. 3. All'anno dell'incarnazione 1077 (di cui, tuttavia, non è fornita indicazione di giorno e mese, fatto di per sé non infrequente) corrisponde, infatti, regolarmente la quindicesima indizione. Qualche confusione è ingenerata con gli anni di regno. Al 1077, infatti, corrisponde il ventiquattresimo anno di regno dichiarato dalla *datatio* del documento (Enrico IV divenne re di Germania nel 1053); essa, tuttavia, non fa riferimento, come dovuto, all'anno d'impero (avrebbe dovuto essere il ventunesimo, visto che Enrico IV è succeduto al padre appena defunto, sotto la reggenza della madre Agnese e dell'arcivescovo di Colonia Annone, il 5 ottobre del 1056), ma introduce un ventiseiesimo «anno ordinationis», che non si sa a cosa riferire, ma che non inficia - nell'insieme - la complessiva convergenza degli elementi certi. Anche qui, tuttavia, occorrerà tenere nel conto la possibilità di un qualche difetto nella pur occhiutissima esemplazione della cancelleria veronese.

Simile situazione si riscontra per il n. 4. L'anno dell'incarnazione 983, al 7 maggio (ovvero alle none di quel mese), corrisponde regolarmente alla undicesima indizione e al sedicesimo anno d'impero (conteggiato dal 25 dicembre 967, anno in cui Ottone II è incoronato a Roma insieme al padre Ottone I da Giovanni XIII); la *datatio* introduce, inoltre, il riferimento a un ventiseiesimo anno di regno (che riporterebbe al 957 e limitrofi), di cui tuttavia non si trova riscontro. In questo caso, tuttavia, invocare guasti di copia è quasi un dovere d'ufficio, viste le molte mani che ne hanno mediato il testo fino a noi.

Assai meno problematiche le datazioni topiche, introdotte in due casi con «Datum» (nn. 1 e 2) e nei restanti due con «Actum» (nn. 3 e 4). Questi ultimi, inoltre, risultano emessi da Verona, mentre il n. 2 è emanato dalla grande e importante abbazia di San Zeno, appena fuori della città. Il n. 1 fa più strada, emesso com'è presso *Fornovum* (probabilmente Fornovo in Val di Taro, nei pressi di Parma).

L'escatocollo si chiude, stavolta definitivamente, con l'*apprecatio*, la formula augurale

del tutto abituale, nei documenti pubblici, con questa funzione e in questa posizione. Nei documenti 1 e 4 la formula di *apprecatio* associa le parole «Feliciter» e «Amen», mentre in 2 e 3 l'apprecazione è ridotta al solo «Feliciter»: entrambe le soluzioni appaiono indifferentemente correnti in comparabili documenti sovrani.

Il gioco di riscontro dell'aderenza del testo dei nostri quattro diplomi ai formulari correnti nelle rispettive cancellerie ha dato segnali incoraggianti, malgrado piccole sbavature legate essenzialmente alla gestione dei criteri di datazione da parte dei responsabili delle copie. Sarebbe essenziale, per completare un esauriente esame diplomatistico ed esprimersi in modo davvero compiuto circa la genuinità di questi *praecepta*, passarne al vaglio anche i caratteri estrinseci. Questa verifica, tuttavia, è possibile per il solo n. 1, la cui qualità di originale appare più che una fondata ipotesi.

Risponde positivamente a questa verifica sull'originale la pergamena ovina del supporto, di preparazione accurata, con scrittura disposta sul lato carne, debitamente rigato a secco, secondo la prassi. Anche la scrittura è congruamente realizzata con la massima solennità e con numerosi vezzi cancellereschi (imposti soprattutto alle aste ascendenti delle lettere che ne sono dotate e ai *tituli* abbreviati realizzati in forma di nodo) sulla base di una equilibrata minuscola diplomatica d'educazione che pare transalpina. La prima riga del testo (coincidente, come visto, con il protocollo) è realizzata, dal medesimo esecutore, in pretenziose lettere maiuscole, ricavate dal serbatoio delle capitali gotiche, leggermente allungate per corrispondere alla tradizionale prassi dell'*elongatio* di questa sezione del documento. Uguale trattamento è riservato alla linea di testo che preannunzia il monogramma del sovrano, realizzato (lo si è già visto) su un impianto quadrato. La formula di *recognitio*, delle cui caratteristiche intrinseche si è detto, è qui priva di *signum*. Il sigillo non si è conservato. Ricordo che il sigillo era senz'altro il dispositivo più simbolicamente appariscente cui fosse affidato il compito di conferire autorevolezza e pubblica riconoscibilità al documento. A giudicare dai fori rimasti all'altezza della plica (il lembo inferiore del documento che veniva allo scopo ripiegato su se stesso) della pergamena doveva trattarsi di un sigillo pendente, probabilmente di cera, trattenuto al diploma con del filo che si dovrà immaginare serico. Merita menzione, infine, come rilievo non del tutto congruente, il fatto che non si ravvisi, all'altezza della già detta *plica*, alcuna nota di cancelleria. Spiace a un paleografo con ambizioni da codicologo dirlo, ma caratteri così rilevati non sono tali da scalfire la lucida indifferenza dell'ipotesi (di per sé plausibile, per caratteri intrinseci) che vede nel nostro n. 1 un originale. Né altro può aggiungere, il summenzionato paleografo, quanto ai nn. 2 e 3 (le copie di cancelleria), se non la mortificante evidenza che la minuscola diplomatica di una sola, sapiente mano, con cui esse sono integralmente realizzate, appare perfettamente coerente alla datazione, ricavata per altra via, all'estremo XII secolo.

6. Accesso ai documenti

È davvero tempo di lasciar parlare i documenti e di affidarli al dialogo con i suoi nuovi (e, si spera, molto numerosi) lettori. Li si incontrerà, con andamento solo apparente-

mente paradossale, dal più recente al più remoto. Questa scelta dipende dalla preferenza accordata agli aspetti formali dei diplomi come guida per la loro illustrazione. L'itinerario procede, pertanto, dal documento che mostra il più ridotto diaframma tra la sorgente del testo documentario e la sua materializzazione (se, come pare, il n. 1 è un originale, all'altezza del quale tra i due momenti si deve postulare sostanziale coincidenza), a quello per cui questa intercapedine è massima (il n. 4, in cui, giova ricordarlo, il testo del diploma del 983 è conservato grazie a due copie secentesche effettuate sulla base di una precedente copia *insinuata* nel 1270 dall'*exemplar* di una copia *insinuata* del 1190-1191: copie, entrambe queste ultime, *deperdite* come l'originale archetipo).

Di ciascun documento, come anticipato, si trovano nell'ordine: riproduzione fotografica, testo latino esito della trascrizione dall'originale e traduzione in italiano. Giova dire da subito che sia la trascrizione sia la versione italiana del testo risultante dei documenti saranno tali da far sollevare più di un sopracciglio ai già molto supercigliosi "specialisti" della documentazione medievale (diplomatisti di stretta osservanza e teorici militanti dei criteri per l'edizione di fonti documentarie). Non si sono realizzate delle nuove edizioni critiche, ma ci si è limitati a ricontrollare direttamente sui testimoni le eccellenti edizioni di cui ciascun documento era già dotato. I soli nomi degli editori, del resto, sono garanzia di rigore e acribia quanto a uso di scienza ecdotica: Carlo Cipolla, per i nn. 1 e 2, e Theodor von Sickel, per i nn. 3, 4. Poco (e più spesso niente) è cambiato, quindi, rispetto ai testi già editi. Il risultato, di conseguenza, è offerto in modo semplice e piano, al netto della più parte di quei dispositivi con cui di norma si perfeziona l'allestimento di un'edizione critica. Il testo così ottenuto è introdotto, dopo un numero d'ordine convenzionale (come già sperimentato, da 1 a 4), dagli elementi di datazione cronica e topica validi per il diploma (data e luogo, insomma); seguono una stringata sintesi del contenuto (si chiama in termini tecnici *regesto*) e il resoconto, con classificazione, dei testimoni da cui dipende la tradizione del documento (per convenzione, l'originale si indica con «A»; una copia, di qualunque tipo, con «B»; una copia di copia con «C» e così discendendo per la catena delle possibili esemplazioni, con l'eccezione della «F» che spetta al falso, verificato al di là di ogni ragionevole dubbio).

Quanto alle traduzioni, non occorrono avvertenze. Tradurre un documento medievale, chiuso nel suo tetragono e obliquo latino fattosi lingua *funzionale*, prima che *espressiva*, è un'operazione che molti considerano demenziale o disperata (o anche le due cose insieme). Redatte, dunque, con sprezzo del pericolo e del ridicolo, le traduzioni che si leggeranno non hanno fronzoli e non si sono impalcate nella presunzione di restituire un suono letterario: provano a far capire il senso del testo, prima che le singole parole; la funzione di cui esso è portatore, più che una grammatica ormai (ma ancora per poco) dietro la linea dell'orizzonte.

Nota bibliografica

Qui di seguito si trovano segnalate, ridotte al minimo essenziale, non tanto le opere cui si fa implicitamente riferimento nel testo, quanto piuttosto quelle che si potrebbero utilmente consultare per approfondire (o soltanto chiarire) alcuni degli aspetti in esso affrontati.

Il dibattito attorno alla diplomatica come scienza del documento trova dei punti di coagulo attorno ai manuali disponibili, cui si può con profitto ricorrere anche per quanto discusso qui nel merito tecnico. Sono, ben dislocati cronologicamente, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien* von H. BRESSLAU, Leipzig 1889 [di cui si dispone della traduzione italiana ID., *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, traduzione di A. M. VOCI ROTH, Roma 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi, 10), *on line* all'indirizzo: http://www.archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Sussidi/Sussidi_10_1_a.pdf], C. PAOLI, *Diplomatica*, nuova edizione aggiornata da G. C. BASCAPÈ, con 220 disegni e facsimili, Firenze 1942 [rist. anastatica: Firenze 1987 (Manuali di filologia e storia, I, 1)], A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979, e G. NICOLAJ, *Lezioni di diplomatica generale. I. Istituzioni*, Roma 2007. Gli aspetti cronografici dei documenti si devono verificare con l'ausilio di A. CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo: dal principio dell'era cristiana ai giorni nostri*, Milano 1906 (aggiornato e ristampato più volte fino all'ultima edizione del 1998), mentre i diritti (e le controrelative esenzioni) che essi determinarono si possono inquadrare entro la sintesi, agile e godibile, ma completa e rigorosa, di P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007 (Fare l'Europa). Per le vicende storiche della Gardesana, oltre all'ampia e ineguale trattazione *Un lago, una civiltà: il Garda*, cur. G. BORELLI, I-II, Verona, 1983 (di cui occorre, tuttavia, considerare attentamente il contributo di G. M. VARANINI, *L'olivicoltura e l'olio gardesano nel Medioevo. Aspetti della produzione e della commercializzazione*, pp. 115-158, che risulta di particolare utilità per ragioni toponomastiche e prosopografiche), sono di specifico interesse A. CASTAGNETTI, *Comitato di Garda, impero, duchi guelfi, cittadini e comune di Verona da Lotario III a Enrico VI*, Verona 2002, e G. MOSCHETTI, *Il 'preceptum' dell'anno 983 di Ottone II ai 18 'quidam homines' di Lazise e l'attuazione della 'lex charitatis'*, in «*Studia et documenta historiae et iuris*», XLIX (1983), pp. 225-260. Aiutano, inoltre, ad orientarsi tra i toponimi riferiti dai quattro *praecepta* G. AGOSTINI, *Lazise nella storia e nell'arte*, Verona 1924, e, sia pure con altre finalità, A. BRUGNOLI, *Una storia locale. L'organizzazione del territorio veronese nel medioevo. Trasformazioni della realtà e schemi notarili (IX - metà X secolo)*, Verona 2010. Sui personaggi veronesi e lazisiensi che occhieggiano dai nostri quattro diplomi e che risultano già noti tramite altre fonti, è sufficiente rimandare a A. CASTAGNETTI, *La società veronese nel Medioevo. Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale*, Verona 1987, ID., *Il Veneto nell'alto medioevo*, Verona 1990, ID., *L'età precomunale e la prima età comunale (1024-1213)*, in *Il Veneto nel medioevo*, II. *Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca*, a cura di A. CASTAGNETTI - G. M. VARANINI, Verona 1991, pp. 1-162, e A. CASTAGNETTI, *Arimanni in 'Langobardia' e in 'Romania' dall'età carolingia all'età comunale*, Verona 1996.

CONNOMINE SVACTE ANDI UNDE TRINIS OCTO QVARTIDIA FALITE CLENTIA ROMANORV IMPATOR ET SEP AVGVSTVS:

Officium est imperiali sollicitudo nobis creditur ut ratione et iura uni cuiusque fidelium impy ea obsequium diligentia. auctoritate confirmem. ne obliuio memorie. et uel successores sui possit in poster obesse. nec fortius uolentia. ualeat quandoque inferiores opprimere. **E**ta pp rationabiliter. et pie sequentes uelut predcessores nostris beate recordationis henrici terti regum romanor regum augustos. notum facimus uniuersis fidelibus presentibus futuris. quod nos intuitu diuine miserationis. pp salutem uiam et predcessores nros felix memoria. concedimus fidelibus hominibus nris de lazio. lazario de redalca. bryolino deliceprando. Bernardo de agleyo de hca. et Guidoto nro et omnibus in eodem loco nunc et in futuris habitantibus. ut nusquam in impio nro tententur dare theloneus. aut ripatui. neque uinui inuindemia. nec angaria aut perangaria. seu uectigalia facere cogantur. excepto platto nro. tribu manno uicibus fideliter obseruando. Inhibem' etiam ligna facere. aut diamam dare. aut publicam functione aliqua debant. nec ptes ultra propriam uoluntatem suam dare cogantur. sed sicut sunt aliqua publice partis molestatione pnuent. et sub nro pias libertate. tam ipsi quam successores sui. rationabilia sua negotia peragant. nullis contra uoluntatem suam decant. domos eor' intrantibus. Indulgem' quoque etiam damus potestates piscandi in toto lacu nro benico. sicut ipsi et predcessores eor' ab antiquis temporibus facere consueuerunt. et p eundem lacum licet eis nauigare quocumque uoluerit. Ad eam insup. ut habeant liberam facultatem honorum usuum suorum in silua que uocatur ligana. usque ad marem zengenigi. et usque in marzago. et insup. usque ad uolam. et habeant libertatem expellere eundem et redeundi inualogio. absque molestia cuiquam persone. **S**icut autem hec nostre largitionis auctoritas. in perpetuum rata permaneat et illibata. presentibus inde pignam conscribi uisum. et magistris nre sigillo communis. statuentes et imperiali auctoritate precipientes nequa probris persona. humilis uel alta. secularis uel ecclesiastica. hanc nre constitutionis pignam audeat infringere. uel a modo quolibet obulare. Siquis uero nre huc auctoritatis edicto commiserit. utempuerit. uel predictos hores in his que a nra largitate ei collata sunt. molestare presumpserit. lx libras auri pro pena componat. quas medietas canere imperiali. re aliqua uero iniuriam passis. persoluatur. Huius rei testes sunt. **V**idelicet per archiepiscopus aquilonis. Emericus abbas de archiepiscopus. Comes germanus de archiepiscopus. Comes de archiepiscopus. Salimus de archiepiscopus. Comes de archiepiscopus. Videlicet marzago. et aliter de archiepiscopus.

SIGNILLUM OTTONIS ROMANORVM IMPATORIS STRICTISSIMI

Ego conradus hericus **impialis** aule cancellarius uice dni uidera coloniensis archiepiscopus italis archiepiscopus regni uel salua imperiali **impialis** aule cancellarius. **W**ilhelmus rex. **R**ogant dno Ottonis romanor' impatore clarissimo. Anno regni eius xiiii. mpy uero primo. **F**ornovo **vi. nonas July.** **S**elucen **De h. s.**

Ottone IV - 1210 luglio 2, Fornovo

I

1210 luglio 2, Fornovo

Ottone IV imperatore concede agli abitanti di Lazise esenzioni fiscali, diritti di pesca su tutto il lago di Garda, di sfruttamento della selva detta *Ligana* [Lugana] e di libero transito da e per Valeggio [sul Mincio].

Originale, Lazise, Archivio Comunale, n. 3 [A].

Ed. C. CIPOLLA, *Verzeichniss der Kaiserurkunde in den Archiven Veronas. I. Von Karl dem Grossen bis Heinrich IV.*, «Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», IV (1883), pp. 229-230.

(C) ¶ In nomine sancte et individue Trinitatis. Otto quartus divina favente clementia Romanorum imperator et semper augustus. ¶ | Officium est imperialis sollertie a Deo nobis credite, ut rationes et iura uniuscuiusque fidelium imperii ea observemus diligentia, et auctoritate confirmemus, ne oblivio memorie eis vel succes|soribus suis possit in posterum obesse, nec fortiorum violentia valeat quandoque inferiores opprimere. Ea propter rationabiliter et pie sequentes vestigia predecessorum nostrorum beate | recordationis Henrici tertii et Federici Romanorum regum augustorum, notum facimus universis fidelibus presentibus et futuris quod nos, intuitu divine miserationis propter salutem | nostram et predecessorum nostrorum fel[i]cem memoriam, concedimus fidebus hominibus nostris de Lazisio, Liaçario de Redalda, Grifolino de Liteprando, Berardo de Aquilexo de Ficia et Guidoto notario | et omnibus in eodem loco nunc et in futurum habitantibus, ut nusquam in imperio nostro teneantur dare theloneum aut ripaticum neque vinum in vindemia nec angariam aut | perangariam seu vectigalia facere cogantur, excepto platito^(a) nostro tribus in anno vicibus fideliter observando. Inhibemus etiam ligna facere aut waitam dare aut publicam | functionem cuiquam debeant, nec pises ultra propriam voluntatem suam dare cogantur, set securi sine aliqua publice partis molestatione permaneant et sub nostre pacis libertate | tam ipsi quam successores sui rationabilia sua negotia peragant, nullis contra voluntatem suam decanis domos eorum intrantibus. Indulgemus quoque eis et damus potestatem piscandi in | toto lacu nostro Benaco, sicut ipsi et predecessores eorum ab antiquis temporibus facere consueverunt et per eundem lacum liceat eis navigare quocumque voluerint. Adicimus insuper ut habe|ant liberam facultatem bonorum usuum suorum in silva que vocatur Ligana usque ad finem Zençenigi et usque in Marçago et in fine Sulforini usque ad Voltam et habeant | libertatem expeditam eundi et redeundi in Valeggio absque molestia cuiusquam persone. Ut autem hec nostre largitionis auctoritas in perpetuum rata permaneat et illi|bata, presentem inde paginam conscribi iussimus, et magestatis nostre sigillo comuniri statuentes et imperiali auctoritate precipientes, ne qua prorsus persona humilis vel | alta, secularis vel ecclesiastica, hanc nostre constitutionis paginam audeat infringere vel ei modo quolibet

(a) *Così per placito.*

obviare. Si quis vero nostre huic auctoritatis edicto contraire | attempaverit vel predictos homines in his que a nostra largitate eis collata sunt molestare presumpserit, LX libras auri pro pena componat, quarum medietas camere imperiali re|liqua vero iniuriam passis persolvatur. Huius rei testes sunt: Vulfkerius patriarcha Aquiliensis, Enverardus Salsiboriensis archiepiscopus, comes Armanus de Ahasrzebur, comes | Aenricus de Zuerin, Sallinu[...d]e Feracia, Cono de Menzenberc, Vudikinus marescalcus, [come]s Albertus de Terus.|

‡ Signum domini Ottonis Romanorum imperatoris invictissimi. ‡ (M) |

Ego Conradus Spirensis episcopus imperialis aule cancellarius vice domini Tiderici Coloniensis archiepiscopi et tocius Italie archicancellarii recognovi, salva imperiali iustitia. | Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCCX, indictione XIII, reg<n>ante domino Ottone Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius XIII, imperii vero primo. | Datum aput Forn[o]vum, VI nonas iulii. Feliciter. Amen.

I

1210 luglio 2, Fornovo

Nel nome della santa e individua Trinità. Ottone quarto, imperatore dei Romani con il sostegno della divina benevolenza e sempre augusto.

È dovere della solerzia imperiale, affidata a noi da Dio, che noi consideriamo con questa accuratezza le ragioni e i diritti di ciascuno dei fedeli dell'impero e li confermiamo con questa disposizione, affinché l'oblio della memoria non possa, in futuro, nuocere a questi e ai loro successori, né la violenza dei più forti sia in grado di sopraffare i più deboli presto o tardi.

Perciò seguendo per scelta e per devozione le orme dei nostri predecessori di buona memoria Enrico terzo e Federico, re augusti dei Romani, rendiamo noto a tutti i fedeli presenti e futuri che noi, in considerazione della divina compassione, per la nostra salvezza e la felice memoria dei nostri predecessori concediamo ai nostri fedeli provenienti da Lazise, Liazario di Redalda, Grifolino di Liteprando, Berardo di Aquilexo di Ficia e Guidotto notaio, e a tutti coloro che ora e in futuro abiteranno in quel luogo, che in nessun luogo nel nostro impero siano tenuti a dare il teloneo o il ripatico, né il vino durante la vendemmia, e che non siano costretti a fornire mezzi di trasporto navali e terrestri, con l'eccezione della possibilità di far svolgere fedelmente tre volte all'anno il nostro giudizio. Li solleviamo anche dall'obbligo del taglio della legna o dalla prestazione del servizio di guardia o di un pubblico servizio a chiunque fin qui l'abbiano dovuto, e non siano costretti a fornire pesci oltre la loro propria volontà, ma anzi rimangano tranquilli senza ricevere alcun fastidio dall'autorità pubblica, e sotto la libertà garantita dal nostro accordo tanto quelli quanto i loro successori conducano a termine i loro ragionevoli affari, mentre nessun decano entri nelle loro case contro la loro volontà.

Inoltre permettiamo e concediamo loro la possibilità di pescare in tutto il nostro lago Benaco, così come furono soliti fare fin dai tempi antichi essi stessi e i loro predecessori e sia consentito loro navigare nel lago ovunque vogliano. Aggiungiamo, inoltre, che abbiano libera facoltà d'uso delle loro ricchezze nel bosco che è chiamato Lugana fino al territorio di Zenzinigo e fino a Marzago e nel territorio di Solferino fino a Volta Mantovana e abbiano piena libertà di andare e tornare in Valeggio senza il fastidio di alcuna persona. Affinché poi la validità della nostra donazione rimanga confermata in perpetuo e intatta, ordiniamo, dunque, che venga scritto il presente documento e che venga dotato del sigillo della nostra maestà, disponendo e stabilendo con questa disposizione imperiale che nessuna persona di condizione umile o elevata, laica o ecclesiastica, osi rendere nullo questo documento di nostra disposizione oppure opporsi ad esso in un qualunque modo.

Se anzi qualcuno tenterà di opporsi a questo documento oppure oserà infastidire gli uomini sopracitati in relazione alle cose che sono state loro assegnate dalla nostra generosità, corrisponda per il pagamento della pena sessanta lire d'oro, delle quali metà sia pagata alla camera imperiale, e il restante, senza dubbio, a coloro che hanno patito ingiustizie.

Di questo atto sono testimoni il patriarca d'Aquileia Vulfekerio, l'arcivescovo Enverardo di Salisburgo, il conte Armano di Harzburg, il conte Enrico di Zuerin, Sallinu[...d] i *Feracia*, Conone di Menzerberg, Vudikino marescalco, [il conte] Alberto di *Terus*.

Segno del signore Ottone, imperatore invittissimo dei Romani.

Io Corrado vescovo di Spira e cancelliere del palazzo imperiale, in luogo del signore Tiderico arcivescovo di Colonia e arcicancelliere di tutta l'Italia, ho verificato il documento, vigente il diritto imperiale.

Questo documento è stato emesso nell'anno dell'incarnazione del Signore 1210, indizione tredicesima, regnante il signore Ottone, imperatore gloriosissimo dei Romani, nel tredicesimo anno del suo regno, primo dell'impero.

Dato presso Fornovo, il sesto giorno prima delle none di luglio. Felicemente. Amen.

1184 o 1185 ottobre 28, San Zeno

Federico I imperatore concede agli abitanti di Lazise esenzioni fiscali, diritti di pesca su tutto il lago di Garda, di sfruttamento della selva detta *Ligana* [Lugana] e di libero transito da e per Valeggio [sul Mincio].

Copia autentica in forma imitativa (sec. XII *ex.*), Lazise, Archivio Comunale, n. 2 [B].

Ed. C. CIPOLLA, *Verzeichniss der Kaiserurkunde in den Archiven Veronas. I. Von Karl dem Grossen bis Heinrich IV.*, «Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», IV (1883), pp. 226-228.

«(C) ¶ In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus divina favente clementia Romanorum imperator et semper augustus. ¶ | Offitium est imperialis sollertie a Deo nobis credite, ut rationes et iura uniuscuiusque fidelium imperii ea observemus diligentia et auctoritate confirmemus, ne oblivio memorie eis vel | successoribus suis possit in posterum obesse, nec fortiorum violentia valeat quandoque inferiores opprimere. Ea propter rationabiliter et pie sequentes vestigia predecessoris nostri | beate recordationis Heinrici tertii Romanorum regis augusti, notum facimus universis imperii fidelibus presentibus et futuris quod nos, intuitu divine miserationis propter salutem nostram | et predecessorum nostrorum felicem memoriam, concedimus fidelibus hominibus nostris de Lagisio, Pelegrino de Nigrobon et Musio Martini de Arnasto et Dascazato et Rubeo de | Phyna et Warimberto, Lamfranco et Rubertino de Rectirio et omnibus in eodem loco nunc et in futurum habitantibus, ut nusquam in imperio nostro te[n]eantur dare theloneum | aut ripaticum neque vinum in vindemia, nec angariam aut parangariam seu vectigalia facere cogantur, excepto placito nostro tribus in anno vicibu[s] fideli]ter observando. In|hibemus etiam ligna facere aut waitam dare aut publicam functionem cuiquam debeant, nec pisces ultra propriam voluntatem suam dare cogantur, set securi sine aliqua | publice partis molestatione permaneant et sub nostre pacis libertate tam ipsi quam successores sui rationabilia negotia sua peragant, nullis contra voluntatem suam decanis | domos eorum intransibus. Indulgemus quoque eis et damus potestatem piscandi in toto lacu nostro Benaco, sicut ipsi et predecessores eorum ab antiquis temporibus facere consue|verunt, et per eundem lacum liceat eis navigare quocumque voluerint. Adicimus insuper ut habeant liberam facultatem bonorum usuorum in silva que vocatur Ligana usque | ad finem Zenzinici et usque in Marzago et in fine Sulforini usque ad Voltam et habeant libertatem expeditam eundi et redeundi in Valegio absque molestia cuiusquam persone. Ut autem | hec nostre largitionis auctoritas in perpetuum rata permaneat et illibata, presentem inde paginam conscribi iussimus et maiestatis nostre sigillo communiri, statuentes et imperiali auctoritate | precipientes, ne qua prorsus persona humilis vel alta, secularis vel ecclesiastica hanc nostre constitutionis paginam audeat infringere vel ei modo quolibet obviare. Si quis vero huic | nostre auctoritatis edicto [contraire at] temptaverit vel predictos homines in his que a nostra largita[te eis] collata sunt mole-

stare presumpserit, LX l[i]bras auri pro p[ena componat] quarum medietas | camere imperiali reliqua [vero] iniuriam passis persolvatur. Huius rei testes sunt: Counradus Maguntinus archiepiscopus, Otto Babunbergensis episcopus, Ebirhardus Mesiburg[en]se, Heinricus Viridunen|sis episcopus, Arditius Mantuanus episcopus, Albertus tridentinus episcopus, Sifridus Hersueldensis abbas, Roudulphus prothonotarius, Bertoldus marchio de Andehse, Diepoldus comes de Lehsgemunde, | comes Gerhardus de Lon(...), comes Symon de Spanheun, Wernherus de Bolant, Heinricus marscalcus de Lutera, Roudulfus camerarius. |

*** Signum domini Friderici Romanorum imperatoris invictissimi (M) ***. |

Ego Gotefridus imperialis aule cancellarius vice Counradi Maguntinensis sedis archiepiscopi et Germanie archicancellarii recognovi, salva imperiali iustitia. | Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXXIII, indictione III, regnante domino Friderico Romanorum imperatore gloriosissimo. | Anno regni eius XXXIII; imperii vero XXXI. | Datum in villa s[ancti] Zenonis iuxta Veronam, v kalendas novembris. Feliciter». |

In nomine patris et filii [et spiritus sancti. Amen]. Nos comes Guelfo Veronę potestas una cum Sarracino, Presb[itero] placentinis meis assessoribus, Corradino Ylasiensi, Johanne [de Spitianis, Iacobino Ripeclariensi, Nicho]lao de Vermo, meis iudicibus, Alberto Surdo, Nicholao de Henrico Balbo, Bernardo de Advocatis, Sigenfredo de Guarnero Bruno, Ravano de Carcere, Gandolfino de Castello n[ovo, Vuivino Papa, Fino et Bonoen] contro de Henri|co de Algo et Fino meis iustit[ie con]sulibus [reco]gnoscentes unum privilegium hominum Lazisii sigillo imperatoris Friderici et serico legitime roboratum, mihi et meis assessoribus integrum ex[hi]bitum et in custodia meorum | officialium sigillum cum cera et serico furtive abscissum, cuius privilegii exemplum est suprascriptum, decernimus et firmiter stabilimus huic exemplo ex illo privilegio relevato perpetuo fidem habendam, ita ac si esset sigillo impera|toris in sua forma integra, vera et incorrupta plenius communitum. Set ut huic exemplo verissima fides sit ad habenda, nostra auctoritate indicimus et iniungimus magistro Ade et Bonifatio, notariis communis Veronę, | hoc exemplum insinuandum et in publicam formam per eorum scripturam et sub notationem redigendum, idcirco quia forte illi privilegio tam plena fides non haberetur et ne ab aliquibus in dubium revocaretur, cum ab eo sigillum cum serico sit | abscissum. Et ut hoc exemplum ex illo privilegio relevatum firmiter credatur et illi certissima et plenissima fides ab omnibus habeatur, sigillo civitatis Veronę illud communiri statuimus. |

Ego Bonifatius domini Henrici imperatoris notarius privilegium illud de quo hoc est exemplum vidi et legi, et ut in illo continebatur ita in hoc iussione dicte potestatis et consulum scripsi exemplo et hoc exemplum eius mandato sigillo Veronę | munivi.

1184 o 1185 ottobre 28, San Zeno

«Nel nome della santa e individua trinità. Federico imperatore dei Romani con il favore della divina benevolenza e per sempre augusto.

È dovere della solerzia imperiale, affidata a noi da Dio, che noi consideriamo con accuratezza le ragioni e i diritti di ciascuno dei fedeli dell'impero e li confermiamo con questa disposizione, affinché l'oblio della memoria non possa, in futuro, nuocere a questi e ai loro successori, né la violenza dei più forti sia in grado, presto o tardi, di sopraffare i più deboli.

Perciò, seguendo per scelta e per devozione le orme del nostro predecessore Enrico terzo buon'anima, re augusto dei Romani, rendiamo noto ai fedeli presenti e futuri di tutto l'impero che noi, in considerazione della divina compassione, per la nostra salvezza e per la felice memoria dei nostri predecessori, concediamo ai nostri fedeli provenienti da Lazise, Pellegrino di Nigrobon e Musio Martini di Arnasto e Dascazato e Rubeo di Fina e Warimberto, Lanfranco e Rubertino di Rectirio, e a tutti coloro che ora e in futuro abiteranno in quel luogo, che in nessun luogo nel nostro impero siano tenuti a dare il teloneo o il ripatico, e nemmeno il vino durante la vendemmia, e che non siano costretti a fornire mezzi di trasporto navali e terrestri con l'eccezione della possibilità di far svolgere fedelmente tre volte all'anno il nostro giudizio. Li solleviamo anche dall'obbligo del taglio della legna, dalla prestazione del servizio di guardia o di un pubblico servizio a chiunque al quale fin qui l'abbiano dovuto, e non siano costretti a fornire pesci oltre la loro propria volontà, ma anzi rimangano tranquilli senza ricevere alcun fastidio dall'autorità pubblica, e sotto la libertà garantita dal nostro accordo tanto quelli quanto i loro successori conducano a termine i loro ragionevoli affari, mentre nessun decano entri nelle loro case contro la loro volontà.

Inoltre permettiamo e concediamo loro la possibilità di pescare in tutto il nostro lago Benaco, così come furono soliti fare fin dai tempi antichi essi stessi e i loro predecessori, e sia consentito loro navigare nel lago ovunque vogliano. Aggiungiamo, inoltre, che abbiano libera facoltà d'uso delle loro ricchezze nel bosco che è chiamato Lugana fino al territorio di Cenzenico e fino a Marzago e nel territorio di Solferino fino a Volta Mantovana e abbiano piena libertà di andare e tornare in Valeggio senza il fastidio di alcuna persona. Affinché poi la validità della nostra donazione rimanga confermata in perpetuo e intatta, ordiniamo, dunque, che venga scritto il presente documento e che venga dotato del sigillo della nostra maestà, disponendo e stabilendo con questa disposizione imperiale che nessuna persona di condizione umile o elevata, laica o ecclesiastica, osi rendere nullo questo documento di nostra disposizione oppure opporsi ad esso in un qualunque modo.

Se anzi qualcuno tenterà di opporsi a questo documento oppure oserà infastidire gli uomini sopracitati in relazione alle cose che sono state loro assegnate dalla nostra generosità, corrisponda per il pagamento della pena sessanta lire d'oro, delle quali metà sia pagata alla camera imperiale, e il restante, senza dubbio, a coloro che hanno patito ingiustizie.

Di questo atto sono testimoni Corrado arcivescovo di Magonza, Ottone vescovo di

Bamberga, Everardo vescovo di Merseburg, Enrico vescovo di Virdun, Ardizio vescovo di Mantova, Alberto vescovo di Trento, Sigfrido abate di Hersfeld, il protonotaio Rodolfo, Bertoldo marchese di Andechs, Diepoldo conte di Lechsemunde, Gerardo conte di Lon(...), Simone conte di Spanheim, Wernherus di Bolant, Enrico marescalco di Lutera e Rodolfo camerario.

Segno del signore Federico, imperatore invittissimo dei Romani.

Io Goffredo, cancelliere del palazzo imperiale, in luogo dell'arcicancelliere Corrado, arcivescovo di Magonza, ho verificato il documento, vigente il diritto imperiale.

Questo documento è stato emesso nell'anno dell'incarnazione del signore 1184, terza indizione, regnante il signore Federico, gloriosissimo imperatore dei Romani, nel trentatreesimo anno del suo regno, trentunesimo dell'impero. Dato nella villa di San Zeno presso Verona, nel quinto giorno prima delle calende di novembre. Felicemente.»

Nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo. Amen. Noi, conte Guelfo, podestà di Verona, insieme a Saraceno e Prete, miei assessori piacentini, con Corradino d'Illasi, Giovanni Spiciani, Iacobino di Roverchiara, Nicola Dal Verme, miei giudici, e con Alberto Sordo, Nicola di Enrico Balbo, Bernardo degli Avvocati, Sigenfredo di Guarnero Bruno, Ravano delle Carceri, Gandolfino di Castelnuovo, Guivino Papa, Fino e Bonincontro di Enrico di Algo e Fino, miei consiglieri in tema di giustizia, prendendo in esame un privilegio degli uomini di Lazise ufficializzato legittimamente dal sigillo di seta dell'imperatore Federico, sigillo di seta e cera esibito integro a me e ai miei assistenti e sotto la custodia dei miei assistenti strappato furtivamente dal privilegio, la cui copia è qui soprascritta, decretiamo e stabiliamo fermamente che questa copia tratta da quel privilegio sia perpetuamente considerata degna di fede, esattamente come se fosse munita del sigillo imperiale nella sua forma assolutamente integra, autentica e incorrotta.

Anzi, affinché fiducia verissima sia attribuita a questa copia, per il potere a noi conferito ordiniamo ai notai del comune di Verona, i maestri Adamo e Bonifacio, di ufficializzare questa copia e di redigerla in pubblica forma attraverso la loro scrittura e la loro firma, poiché per un caso a quel privilegio potrebbe non essere più dato un credito totale e perché non sia revocato in dubbio il suo tenore, essendo stato strappato da esso il sigillo di seta. E affinché questa copia tratta da quel privilegio sia considerata più che degna di fede e a quella copia da tutti sia dato il massimo credito, disponiamo che quella sia dotata del sigillo della città di Verona.

Io Bonifacio, notaio dell'imperatore Enrico, ho visto e letto quel privilegio di cui questo è copia e tutto ciò che era scritto in quel privilegio ho trascritto in questa copia su ordine del podestà e dei consoli e su loro mandato ho munito la copia del sigillo della città di Verona.

3
1077, Verona

Enrico III [ma IV] imperatore concede agli abitanti di Lazise esenzioni fiscali, diritti di pesca su tutto il lago di Garda, di sfruttamento della selva detta *Ligana* [Lugana] e di libero transito da e per Valeggio [sul Mincio].

Copia autentica in forma imitativa (sec. XII *ex.*), Lazise, Archivio Comunale, n. 1 [B].
Ed. *Henrici IV. Diplomata*, hrsg. TH. SICKEL, bearb. D. VON GLADISS - A. GAWLIK, I-III, Hannover 1941-1978 (MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, VI): II (1959), n. 287, pp. 374-376.

«✠ In nomine sancte et individue Trinitatis. Heinricus tercius divina favente clementia rex.

Si dignis nostrorum fidelium petitionibus ✠ | prebemus assensum, devotiores in obsequio nostri famulatus minime diffidimus. Quocirca omnium sancte Dei æcclesie fidelium presentium ac futurorum noverit industria, qualiter interventu ac petitione Turisendi | nostri fidelis quidam pauperes homines piscatores habitantes in villa que nominatur Lacesse nostram adierunt clementiam, Ubertus et alius Ubertus et eorum fratres et Totto archipresbiter, Ricelm[u]s, Dionisius nobilis diaconus, Azo, Laza|rus diaconus, Bondonus, Teuzo, Rafaldus, Laurentius, Crescentius, Marcus, Iohannes, Amizo, Stephanus, Columbanus, Adam, David, quatinus illis reliquisque hominibus omnibus in ipso loco habitantibus seu et piscatoribus in ipso Lacesse ha|bitantibus atque illorum successoribus per hanc nostram imperialem auctoritatem concedere dignaremur quatinus in nullo nostri regni loco teloneum aut ripaticum darent neque ullam an[g]ariam aut vectigalia facerent, ex|cepto placitum nostrum tribus in anno vicibus custodire et ut habeant potestatem piscandi in toto lacu nostro Benaco, sicut ab antiquis eorum temporibus. Cuius dignis postulationi[bus] aures nostre pietatis accomodantes Dei | timore et nostrę anime remedio assensum prebentes et ipsorum hominum fidelitatem et servitium considerantes, prout iuste et legaliter possumus, concedimus atque illis largimur et donamus illis illorumque suc|cessoribus in ipsa villa pro tempore habitantibus, quatinus in nullo regni nostri loco teloneum aut ripaticum neque vinum in vindemiarum temporibus, neque facere ligna nec waitam persolvant, neque aliquam publicam functionem | alicui reddant et nec pisces sine eorum voluntate tribuant, sed securi sine aliqua publice partis molestatione illi illorumque successores negotium semper peragant, nec decanus in eorum domus intret sine voluntate | ipsorum; et piscandi quodcumque voluerint in ipso lacu perficiant, et cum navibus ubicumque voluerint pergant. Et concedimus eis silvam, que nominatur Ligana, in fine Cenzinice et usque in Marzacho et in fine Sulforine | usque in Voltam et in Valegio, ut habeant facultatem liberam eundi et redeundi absque molestatione alicuius. Preecipientes itaque iubemus ut nullus episcopus, dux, marchio, comes, vicecomes, gastaldio, decanus, scul|dassius sive aliqua nostri regni magna parvaque persona audeat eos molestare aut inquietare de teloneo vel ripatico aut eorum silvis, vel aliquam molestiam

piscantium vel n[a]vigantium in prenominato lacu Bena|co sine legali iudicio facere presumat. Si quis igitur huius nostri precepti violator extiterit, scia[t] se compositorum auri optimi libras centum medietatem nostrę camerę et medietatem predictis hominibus et | suis heredibus. Quod ut verius credatur cautiusque ab omnibus custodiatur, manu propria corroborantes infra sigillo nostro sigillari iussimus.|

‡ Signum domini Heinrici tertii (M.) invictissimi regis ‡.|

Gregorius Vercellensis episcopus ac cancellarius recognovit.|

Anno ab incarnatione domini Iesu Christi millesimo LXXVII, indictione XV; anno autem ordinationis quidem domini Heinrici tertii regis XXVI, regni vero XXIII; actum Verone. Feliciter.» |

In nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Nos comes Guelfo Verone potestas una cum Sarrac[i]no, Presbitero placentinis meis assessoribus, Corradino Ylasiensi, Johanne de Spitianis, Iacobino Ripeclariensi, Nicholao de | Vermo, meis iudicibus, Alberto Surdo, Nicholao de Henrico Balbo, Bernardo de Advocatis, Sigenfredo de Guarnerio Bruno, Ravano de Carcere, Gandolfino de Castello Novo, Vuivino Papa, Fino et Bonoencontro de | Henrico de Algo meis iustitie consulibus, recognoscentes unum privilegium hominum Lazisii, sigillo cereo regis Heinrici tertii legitime roboratum, mihi et meis assessoribus integrum exhibitum et in custodia meorum of[f[itia]lium sigillum cereum furtive a privilegio avulsum et laniatum, cuius privilegii exemplum est suprasc[rip]tum, decernimus et firmiter stabilimus huic exemplo ex illo privilegio rel[e]vato perpetuo fidem habendam, ita ac | si esset sigillo cereo regis in sua forma integra, vera et incorrupta plenius communitum. Set, ut huic exemplo verissima fides sit adhibenda, nostra auctoritate indicimus et iniungimus magistro Ade et <Boni>fatio, | notariis communis Verone, hoc exemplum insinuandum et in publicam formam per eorum scripturam et sub notationem redigendum, idcirco quia forte illi privilegio tam plena fides non haberetur et ne ab aliquibus in dubium | revocaretur, cum ab eo privilegio sigillum cereum sit avulsum et laceratum. Et ut hoc exemplum ex illo privilegio relevatum firmiter credatur et illi certissima et plenissima fides ab omnibus habeatur, sigil|lo civitatis Verone illud communiri statuimus.|

Ego Bonifatius domini Heinrici imperatoris notarius privilegium illud de quo hoc est exemplum vidi et legi, et, ut in illo continebatur, ita in hoc iussione dicte potestatis et consulum scripsi exemplo et hoc exemplum illorum | mandato sigillo Verone munivi.

3
1077, Verona

«Nel nome della santa e individua Trinità. Enrico terzo, re con il sostegno della divina benevolenza.

Se mostrassimo approvazione per le meritevoli richieste dei nostri fedeli, resi più devoti in osservanza del nostro servizio, non diffideremo per nulla. Perciò l'operosità di tutti i fedeli presenti e futuri della santa chiesa di Dio sappia in che modo, con la mediazione e la richiesta del nostro fedele Turisendo, alcuni poveri uomini, pescatori che abitano nel villaggio che è chiamato Lazise, Uberto e un altro Uberto e i loro fratelli e l'arcivescovo Tottone, Richelmo, il nobile diacono Dionisio, Azo, il diacono Lazaro, Bondone, Teuzo, Rafaldo, Laurenzio, Crescenzo, Marco, Giovanni, Amizo, Stefano, Colombano, Adamo, Davide, si appellarono alla nostra benevolenza perché noi concedessimo a quelli rimasti e a tutti gli uomini che abitano in quel luogo o ai pescatori che abitano nello stesso Lazise e ai successori di questi, attraverso questa nostra disposizione imperiale, che in nessun luogo del nostro regno diano il teloneo o il ripatico e non facciano alcun servizio obbligatorio di trasporto, con l'eccezione dell'obbligo di ospitare il tribunale tre volte all'anno, e che abbiano il permesso di pescare in tutto il nostro lago Benaco, come hanno fatto da tempi antichi.

Mentre prestiamo l'orecchio della nostra misericordia a queste meritevoli richieste, e sia per timore di Dio sia per la salvezza della nostra anima acconsentiamo alle richieste e consideriamo la fedeltà e il servizio di quegli uomini, fin dove possiamo agire giustamente e legalmente, concediamo, permettiamo e accordiamo a quelli e ai loro successori che al momento abitano in quel villaggio, che in nessun luogo del nostro regno diano il teloneo o il ripatico, né il vino durante la vendemmia, che non forniscano né la legna né il servizio di guardia, e non rendano nessun pubblico servizio ad alcuno e non donino pesci contro il loro consenso, ma essi e i loro successori sbrighino sempre i loro affari tranquilli senza alcun fastidio della pubblica autorità e il decano non entri nella loro casa senza il loro consenso e continuino a pescare qualunque cosa vogliano in quel lago e proseguano con le navi ovunque vogliano; inoltre concediamo loro il bosco che è chiamato Lugana, nel territorio di Cenzenico fino a Marzago e nel territorio di Solferino fino a Volta Mantovana e a Valeggio, affinché abbiano libera facoltà di andare e tornare senza fastidio alcuno.

Dunque, dando istruzioni, ordiniamo che nessun vescovo, duca, marchese, conte, visconte, gastaldo, decano o sculdascio o qualunque altra persona del nostro regno, di condizione elevata o umile, osi infastidire questi o disturbarli in relazione al teloneo o al ripatico o ai loro boschi o abbia l'ardire di arrecare, senza un verdetto legale, qualche disagio ai pescatori o a coloro che navigano nel sopracitato lago Benaco. Se dunque qualcuno violerà questa nostra disposizione, sappia che sarà condannato al pagamento di cento lire d'oro della miglior qualità, metà alla nostra camera e metà ai predetti uomini e ai loro eredi.

Affinché questo documento sia considerato più autentico e sia stimato di buona cautela da tutti, dando valore giuridico con la sottoscrizione della nostra mano, ordiniamo che il documento sia sigillato con il nostro sigillo.

Segno del signore Enrico terzo, re invittissimo.

Il cancelliere Gregorio, vescovo di Vercelli, ha verificato il documento.

Nell'anno 1077 dall'incarnazione del signore Gesù Cristo, quindicesima indizione; nel ventiseiesimo anno dall'ordinazione del signore re Enrico terzo, ventiquattresimo di regno; emesso a Verona. Felicemente».

Nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo, amen. Noi, conte Guelfo, podestà di Verona, insieme al Saraceno e Prete, miei assessori piacentini, con Corradino di Illasi, Giovanni Spiciani, Iacobino di Roverchiara, Nicola Dal Verme, miei giudici, e insieme ad Alberto Sordo, Nicola di Enrico Balbo, Bernardo degli Avvocati, Sigenfredo di Guarnerio Bruno, Ravano delle Carceri, Gandolfino di Castelnuovo, Guivino Papa, Fino e Bonincontro di Enrico *de Algo*, miei consiglieri di giustizia, prendendo in esame un privilegio degli uomini di Lazise, ufficializzato legittimamente dal sigillo di cera del re Enrico terzo, sigillo di cera esibito integro a me e ai miei assistenti e sotto la custodia dei miei consiglieri lacerato e strappato furtivamente dal privilegio, la cui copia è qui soprascritta, decidiamo e stabiliamo fermamente che la copia tratta da quel privilegio sia perpetuamente considerata degna di fede, esattamente come se fosse dotata del sigillo di cera del re nella sua forma assolutamente integra, autentica e incorrotta.

Anzi, affinché fiducia verissima sia data a questa copia, per il potere a noi conferito ordiniamo ai notai del comune di Verona, i maestri Adamo e «Boni»Facio, di ufficializzare questa copia e di redigerla in pubblica forma attraverso la loro scrittura e la loro firma, poiché per un caso a quel privilegio potrebbe non essere più dato un credito totale e perché non sia revocato in dubbio il suo tenore, poiché da quel privilegio il sigillo di cera è stato strappato e rotto. E affinché questa copia tratta da quel privilegio sia considerata più che degna di fede e a quella copia da tutti sia dato il massimo credito, disponiamo che sia dotata del sigillo della città di Verona.

Io Bonifacio, notaio del signore imperatore Enrico, ho visto e ho letto quel privilegio di cui questo è copia, e tutto quello che era scritto in quel privilegio ho trascritto in questa copia su ordine del podestà e dei consoli e su loro mandato ho munito la copia del sigillo della città di Verona.

Ottone II - 983 maggio 7, Verona

4

983 maggio 7, Verona

Ottone II imperatore trasferisce ad alcuni abitanti di Lazise, nominati singolarmente, i propri diritti di esazione fiscale per pesca e transito pertinenti al territorio, alla rocca e al porto sul Garda; concede altresì l'autorizzazione a edificare fortificazioni per la rocca e il diritto di esazione fiscale sulle merci in transito.

Copia in registro (sec. XVII; correttamente, il responsabile della copia intesta: «Exemplum exempli ex autentico relevati») di copia autentica (a. 1270) di precedente copia autentica (ca. 1190-1191), ASVr, *Archivio antico del comune di Verona*, b. 20, proc. 228, cc. 1-17 [D]; copia in registro (sec. XVII) di copia autentica (a. 1270) di precedente copia autentica (ca. 1190-1191), ASVe, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 352 [D'].

Ed. *Ottonis II. Diplomata*, hrsg. von TH. SICKEL, Hannover 1888 (rist. an. München 1980) (MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, II, 1), n. 291, pp. 343-344.

«(C) In nomine sanctę et individue Trinitatis. Otto divina favente clementia Romanorum imperator augustus. Si dignis nostrorum fidelium petitionibus prebuissemus adsensum, devotiores in obsequio^(a) nostri famulatus, minime diffidimus. Quocirca^(b) omnium sanctę Dei ecclesię fidelium presentium et futurorum noverit industria qualiter interventu ac petitione Riprandi nostri fidelis per hoc nostrum preceptum, prout iuste et legaliter possumus, concedimus atque donamus atque largimur quibusdam hominibus in terra et castro Lacisii^(c) morantibus, nominative Manfredus, Cuprandus, Adelbertus, Petrus, Vuitelaus^(d), Adelmarius, Gandinus^(e), Galvertus^(f), Eginolfus^(g), Simpertus, Gisebertus presbiter, Lazarus^(h), Puzulus⁽ⁱ⁾, Ragnitus, Ardericus^(j), Condiutus, Almfredus, Eristarius, toloneum^(k), ripaticum, passagium adque pisceram piscandi, secundum quod trahit territorium illius terre et castri de lacu nostro Benacu, et portum ibi concurrente^(l), quod pertinet eidem terre et castri. Insuper perdonamus eis ut ex una parte eiusdem terre et lacus liceat firmamentum castri et munimina et merulos peragere; et omnibus hominibus Longobardorum ibidem transeuntibus duos imperiales pro homine accipere; et etiam omnibus hominibus cum rebus inde transeuntibus ripaticum mensuraturam et curariam accipere. Et a nostro iure et dominio in eorum ius et dominium omnino transfundimus et delegamus et concedimus, ut habeant et teneant firmumque^(m) possideant ipsi et eorum heredes et successores in perpetuum, omnium hominum contradictione remota. Et nemo sit ausus piscandi in ea pisceria⁽ⁿ⁾ sine loquella et consensu ipsorum hominum suorumque^(o) heredum et successorum. Si quis igitur huius nostri precepti violator extiterit, <sciat> se compositurum auri optimi libras quadraginta, medietatem camere^(p) nostre et medietatem hominibus predictis eorumque heredibus et successoribus. Quod ut verius credatur et diligentius ab omnibus observetur manibus propriis roborantes sigillo nostro subtus communiri iussimus.

Signum domini Ottonis Romanorum imperatoris invictissimi. (M.)

Ego Adelbertus^(q) cancellarius vice domini Petri archicancellarii recognovi.

Data nonas madii^(r) anno dominice incarnationis .DCCCCLXXXIII.^(s), inditione XI, regni vero domini Ottonis secundi XXVI, imperii vero eius XVI.

Actum Verone in Christi nomine. Feliciter. Amen”.

Locus signi. Ego Gerardus domini ducis Henrici notarius autenticum huius exempli vidi sigillatum sigilli domini Ottonis imperatoris Romanorum, et coram^(t) domino Henrico comite arcis Gardę legi, et, ut in eo continebatur, ita in hoc legitur exemplo, per parabolam dicti comitis me subscripsi.

(SN)^(u) Ego Albertus sacri palatii notarius autenticum huius vidi et legi sigillatum sigilli domini Ottonis sigillo Romanorum imperatoris, et coram domino Henrico comite arcis Gardę, et suo iudice Tebaldino delegato in ea arce pro domino^(v) Henrico Romanorum imperatore legi, ut in eo continebatur et in isto legitur exemplo ita, præter litteras syllabas plus minusve scriptas^(w), et hoc exemplum per eorum parabolam et consilium^(x) exemplavi et scripsi».

Ego Bonaventura de magistro Nono domini Federici imperatoris notarius exemplum huius exempli vidi et legi, ut in eo continebatur, ita in hoc legitur exemplo, nihil per me addito vel diminuto quod sensum vel sententiam mutet in aliquo, et de mandato domini Iacobi de Rogeriis^(y) iudicis communis Verone tempore domini Gerardini de Piis potestatis Verone^(z) facto ad petitionem Bonifacii notarii de^(aa) domino Alexandro^(bb) causidico, die sabbati quarto exeuntis septembris in millesimo ducentesimo septuagesimo indictione tertiadecima, præsentibus Ivano de Berizo^(cc), Bonefine eius filio, atque Ioanne ***** notariis, etiam et aliis, bona fide sine fraude fideliter exemplavi.

(a) D' hoc sequio (b) D Quo una (c) D Lazisii (d) D' Vuiteleus (e) D' Gondinus (f) D Galvellius (g) D Eginelfus (h) D' Lazesus (i) D Proclis (j) D Andrectus (k) D toloneus (l) D concurrerit (m) D firmaque (n) D pischeria (o) D suorum (p) D camarę (q) D Albertus (r) D D' medii (s) D 983 (t) D eorum (u) D om. (v) D procor (w) D minus descriptas (x) D' consilium (y) D de Rogerii (z) D segue in (aa) domini Gerardini... de om. D (bb) D' Alessandrio (cc) D Berico

983 maggio 7, Verona

«Nel nome della santa e individua Trinità. Ottone imperatore augusto dei Romani, con il sostegno della divina benevolenza. Se avessimo mostrato approvazione per le meritevoli richieste dei nostri fedeli, resi più devoti in osservanza del nostro servizio, non avremmo minimamente diffidato. Di conseguenza l'operosità di tutti i fedeli presenti e futuri della santa chiesa di Dio sappia in che modo, con la mediazione e la richiesta di Riprando, nostro fedele, attraverso questa nostra disposizione, fin dove possiamo agire giustamente e legalmente, concediamo, doniamo ed elargiamo a quegli uomini che dimorano nella terra e nel castello di Lazise, denominati Manfredo, Cuprando, Adelberto, Pietro, Vuitelao, Adelmario, Gandino, Galverto, Eginolfo, Simperto, Gisemberto prete, Lazzaro, Puzulo, Ragnito, Arderico, Condiuto, Almfredo, Eristiario, il teloneo, il ripatico, il permesso di transito e di pesca, secondo quanto si attribuisce al territorio di quella terra e di quel castello del nostro lago Benaco, e il porto dove ripararsi, che pertiene a quella terra e a quel castello. Oltre a ciò accordiamo loro che da una parte di quella terra e di quel lago si possano ultimare le fondamenta del castello, le fortificazioni e i merli; e che possano esigere da tutti gli uomini di *Longobardia* che transitano per quello stesso luogo due imperiali ciascuno; e che possano esigere da tutti gli uomini che vi transitano con beni e merci il ripatico, la mensurazione e la curaria. E tutto ciò che è in nostro diritto e potere trasferiamo integralmente nel diritto e nel potere di quelli e deleghiamo e concediamo che essi e i loro eredi e successori (lo) abbiano in perpetuo e (lo) tengano e (lo) possiedano stabilmente, senza la contraddizione di alcuno. E nessuno osi pescare in quella zona di pesca senza l'approvazione e il consenso di quegli stessi uomini e dei loro eredi e successori. E se qualcuno violerà questa nostra disposizione, sarà condannato al pagamento di quaranta lire d'oro della miglior qualità, metà alla nostra camera e metà ai predetti uomini e ai loro eredi e successori. Affinché questo documento sia considerato più autentico e sia rispettato più attentamente da tutti, dando valore giuridico con la sottoscrizione delle nostre mani, ordiniamo che sia sigillato con il nostro sigillo.

Segno del signore Ottone, imperatore invittissimo dei Romani.

Io Adelberto cancelliere, in luogo del signore Pietro arcicancelliere, ho verificato il documento.

Dato alle none di maggio dell'anno dell'incarnazione del Signore 983, undicesima indizione; nel ventiseiesimo anno di regno del signore Ottone secondo, sedicesimo del suo impero.

Emesso a Verona, nel nome di Cristo. Felicemente. Amen”.

Io Gerardo, notaio del signore duca Enrico, ho visto (il diploma) autentico di quella copia, sigillato con il sigillo del signore imperatore dei Romani Ottone, e l'ho letto davanti al signore Enrico, conte della rocca di Garda, e per ordine del detto conte ho sottoscritto che ciò che in esso era contenuto così si legge in questa copia.

Io Alberto, notaio del sacro palazzo, ho visto e ho letto (il diploma) autentico di quella (copia), sigillato con il sigillo del signore Ottone imperatore dei Romani, e davanti

al signore Enrico conte della rocca di Garda e al suo giudice Tebaldino, messo in quella città al posto del signore Enrico, imperatore dei Romani, ho letto che ciò che era stato scritto in quel privilegio, così in questa copia si legge, eccetto le lettere e le sillabe più o meno scritte, e questa copia dietro la loro richiesta e la loro delibera ho copiato e scritto».

Io Bonaventura *de Magistro Nono*, notaio del signore imperatore Federico, ho visto la copia di questa copia e ho letto che ciò che in essa era contenuto così in questa copia si legge, non essendo stato aggiunto o tolto tramite me nulla che muti in qualcosa il senso o la sentenza, e su mandato del signor Giacomo di Ruggero, giudice del comune di Verona al tempo del signore Gerardino dei Pii, podestà di Verona, fatto su richiesta di Bonifacio notaio, da parte del signor Alessandro, causidico, nel quartultimo giorno di settembre, nel 1270, indizione tredicesima. Alla presenza dei notai Ivano di *Berinço*, di suo figlio Bonafine e di Giovanni ***** e anche di altri, in buona fede e senza frode ho fedelmente copiato.